1731 - 11 - Agto

MANIFESTO

DELL' ECCELLENTISSIMO

MAGISTRATO

DELLA RIFORMA

Degli Studj della Regia Università di Torino,

CONTRO

Il Foglio delle Proposizioni falsamente attribuite alli Professori di Teologia, e de' Canoni.

Torino, nella Regia Università, appresso Gio: Battista Chais Stampatore, e Librajo di S. S. R. M., degli Eccellentissimi Magistrati, e della Regia Università.

50/m

IL MAGISTRATO DELLA RIFORMA

Degli Studj della Regia Università di Torino:

LA Voce, che si è sparsa per tutta l'Italia, che li due Professori di Teologia PP. Cruſt, e Mellet dell'Ordine de' Predicatori, e l'Avvocato Campiani Professore del Gius Canonico abbiano dettate in questa Reale Università le Proposizioni, che scritte in un foglio andavano in giro, dieci delle quali attribuite alli due Professori delle materie Teologiche, e diecinove a quello delle Canoniche, ci sorprese non poco, e risvegliò in Noi il sommo zelo, che nutriamo, e la perfetta sollecitudine, che abbiamo per mantenervi sempre illibata quella purità di Dottrina, e quel candore d'Insegnamento, che sotto gli auspizj di Chiesa Santa, e colla scorta de' lumi dell'inclito Dottore San Tommaso d'Aquino a Professori s'è additato, avendo le Leggi Regie consagrata così a Dio questa Virtuosa Accademia, che à per base degli Studj la vera Sapienza.

Queste considerazioni medesime congiunte colla sperimentata attenzione de' Presidi, al buon regolamento d'ogni Facoltà prepoſti, e colla conosciuta Religiosità de' nostri Professori, ci persuadevano bastantemente, che codeste Relazioni non poteano essere, che una di quelle Impoſture, colle quali gl'Invidiosi della Gloria, e del Lustro dell'Università aveano in altre congiunture tentato, ma in vano, d'ingombrarne lo splendore; E molto più avea già screditata nell'Animo nostro la sincerità del Foglio divolgatosi il riflesso, che rispetto ad una gran parte delle Proposizioni ascritte al Professore de' Canoni erano tanto più verisimilmente false, quantocchè egli non avea giammai trattate le Materie, nelle quali cader poteano; e per le altre attribuite a' Professori di Teologia, aveano questi per uno spezial Sistema del loro Insegnamento l'avvertenza di non entrare a discorrerne, per lo prudente riguardo delle pericolose conseguenze, che poteano temersene, ancorche esposte nel senso più cauto, e circospetto. Tutta-

Tuttavia di ciò non ſoddisfatti, vollimo riconoſcere diligentemente la verità, e venirne in chiaro; Riſoluti ſe mai li noſtri Profeſſori erano caduti in alcuna coſa, che ſi ſcoſtaſſe da que' Santi Principj, e Sentimenti, che debbono ſempre trionfare nell' Univerſità, di darne pubbliche dimoſtrazioni in riguardo loro; e ſe per lo contrario venivano ad eſſerne ſiniſtramente intaccati, e calunniati, d' iſvelarne pubblicamente l' Impoſtura, ed armare di un giuſto zelo la Giuſtizia per caſtigarne eſemplarmente gli Autori.

Per un fine adunque cotanto lodevole, e neceſſario, abbiamo ſcelte due Perſone di una Fede, e di abilità ben note a tutti; ed avendo loro conſegnati gli Scritti medeſimi de' nominati Profeſſori, ànno avuta da Noi l' incombenza di rivederli diligentemente, per rincontrare con eſſi ad una ad una le Propoſizioni, che s' è voluto inſinuare, e pubblicare eziandio che vi ſtavano ſcritte, per riportarne fedelmente il riſultato; Lo che avendo eglino eſattamente adempiuto, ne ànno compilata una diſtintiſſima Relazione da loro ſteſſi firmata, che prendiamo ora a render pubblica; E ſiccome la medeſima fa una piena Teſtimonianza, che molte di quelle Propoſizioni non ſono ſtate in verun modo dettate da' Profeſſori: che riſpetto ad altre ſono ſtate eziandio dettate coſe, che vi ſono contrarie: e che neppur' una ne' loro Scritti ſe ne trova, che poſſa interpretarſi nel ſenſo ſiniſtro, in cui ſi vollero far comparire nel Foglio.

Quindi è, che Noi per il preſente noſtro Manifeſto dichiariamo eſſere il contenuto nel detto Foglio una mera Impoſtura, ed una vera Calunnia, così anche eſſere gli Autori di eſſo, come Impoſtori, e Calunniatori, degni non ſolamente di eſſere perpetuamente notati d' Infamia, ma caſtigati altresì per darne un pubblico Eſempio, ed una doveroſa Soddisfazione alla Verità, all' Innocenza, ed alla Giuſtizia. Mandiamo per tanto coll' autorità da S. M. conferiraci, all' Aſſeſſore noſtro di prenderne le opportune, ſecrete, ed eſattiſſime informazioni, per verificare con giuſtificate ſicure prove chi ſieno gli Autori, ed i Complici di così enorme Falſità, indi farcene l' opportuna Relazione. Dat. in Torino li 11. di Agoſto 1731.

Per detto Eccellentiſſimo
MAGISTRATO.

Filipponi.

RELAZIONE
SOVRA GLI SCRITTI
DE' PROFESSORI
DI TEOLOGIA.

Ppena giuntami l'onorevole incombenza d'ordine dell'Eccellentiſſimo Magiſtrato della Riforma di dover attentamente oſſervare in tutti gli Scritti dettati dalli due Profeſſori di Teologia nella Regia Univerſità di Torino li PP. Cruſt, e Mellet dell'Ordine de'Predicatori, ſe ritrovavanſi le dieci Propoſizioni, copia delle quali venivami nello ſteſſo tempo traſmeſſa, per indi preſentarne la ſincera relazione allo ſteſſo Eccellentiſſimo Magiſtrato.

Io, in adempiendo a' doveri di quell' ubbidienza, che tanto me gli aſtrigne, con tutta la poſſibile eſattezza ò ſcorſi de' ſuddetti Padri tutti li Trattati in numero di ſette, oſſervando minutamente quanto potea, o diretta-, o indirettamente appartenere alle medeſime; ed ò creduto foſſe per rieſcire, e più ſicura, e di maggior appagamento l'informazione preſente, ſcorrendo con ordine li medeſimi Trattati, e fermandomi in ogni luogo, ove tocchiſi il ſoggetto d'alcuna delle Propoſizioni ſovraccennate, per iſcorgere s' elleno veramente ſieno ſtate, o in tutto, o in parte, o direttamente, o per illazione inſegnate, od impugnate; Anzi di più ò voluto riferire le medeſime parole latine de' Profeſſori, ove quelle ò conoſciuto poterſi talvolta ambiguamente interpretare; e per comune mag-

gior intelligenza porre in Italiano tutte le altre, ove non può cader dubbio ſu le loro Dottrine. Queſta è l'idea, con cui ne ò intrapreſo il non lieue lavoro; proteſtandomi di nulla avere diſſimulato, ne omeſſo, dove a parer mio alcuna difficoltà fondata, o anche menoma eccitarſi poteſſe; Nè altra mira mi ò prefiſſa, che di ſtare alla verità, o falſità del fatto circa le Propoſizioni contenute, o no negli Scritti de' mentovati Padri. Se ſiami rieſcito l'intento, il ſottopongo al rettiſſimo venerato Giudizio dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato ſuddetto.

Ma perchè a ſeguir l'ordine ſuddetto mi à convenuto divider le prove, ſecondo mi ſi ſono parate dinanzi le materie de' Trattati, e perchè per diſaminare tutte le difficoltà, e ſcioglierle, mi à biſognato diffondermi in varj diverſi luoghi ſovra una ſteſſa materia, anche replicatamente; così, acciocchè vegganſi in un'occhiata, e le Propoſizioni oggettate, e le Confutazioni loro, ed a ciaſcuno inſieme rieſca più agevole il conoſcere, come ſieno chiaramente rigettate le une, e comprovate le altre, ne ò formato, e premeſſo il ſeguente opportuno Compendio.

PROPOSIZIONE I.

Il Papa è fallibile anche in materia di Religione, tutto che parli ex Cathedra, *ne il Papa ſolo ſenza il conſenſo univerſale della Chieſa può decidere Articoli Dogmatici di Religione.*

Confutazione.

Dovunque parlaſi di queſto ſoggetto, o inſegnaſi direttamente l'oppoſto, o trattaſi preciſivamente ſull' articolo della difficoltà controverſa, o pare, che piuttoſto ſuppongaſi la Dottrina favorevole all' infallibilità Pontifizia: e non ritrovaſi alcun principio, da cui poſſa dedurſi, che la preſente Propoſizione venga inſegnata dalli due mentovati Profeſſori; dunque ella è loro calunnioſamente oggettata.

Inſegnaſi direttamente l'oppoſto pag. 36.

Se ne parla preciſivamente pag. 15. 16.

Pare, che piuttoſto ſuppongaſi la Dottrina favorevole all'infallibilità Pontifizia pag. 13. 38. 39. 49. 50.

Non

Non può dedurſi la preſente Propoſizione da' principj della loro Dottrina pag. 17. 21. 25. 26. 37. 42. 44, 46.

PROPOSIZIONE II.

Il Papa non è il Capo, ed il Maeſtro della Diſciplina dell' altre Chieſe, ma ciaſcuna a ſuo piacere può preſcrivere, e determinare una particolare Diſciplina.

Confutazione.

Di queſta Propoſizione ſempre inſegnaſi da' Profeſſori l'oppoſto, o eſplicitamente, o con Dottrine, dalle quali chiaramente deduceſi lo ſteſſo; nè trovaſi ne' loro Trattati verun principio, da cui ella poſſa ricavarſi; dunque anch'eſſa è calunnia.

Inſegnaſi l'oppoſto eſplicitamente pag. 25. 35. 36.

Inſegnaſi l'oppoſto illativamente pag. 12. 13. 23. 38. 39. 50.

Non v'è principio ne' loro Trattati, da cui poſſa ricavarſi tal Propoſizione pag. 23.

PROPOSIZIONE III.

La Podeſtà del Concilio è ſovra il Papa, da cui il Papa può eſſer depoſto, e privato.

Confutazione,

Dalla controverſia di queſta Propoſizione, o i Profeſſori eſpreſſamente preſcindono, o riferiſcono iſtoricamente le varie opinioni ſu queſto punto, ſenza mai aderire a quelle, che favoriſcono la Podeſtà del Concilio ſovra il Papa; E parlando a favore di queſta Conciliare Superiorità, manifeſtamente la reſtringono a' caſi di Sciſma, o di Papa dubbio, ed illegittimo, o diſcoſtanſi da quei principj, che ſervono ad altri Teologi di ſpeziale appoggio per affermare, che l'Autorità del Concilio ſtendaſi in ogni caſo ſovra il Papa; ne mai veruna aſſerſione ritrovaſi, da cui poſſa dedurſi queſta Propoſizione, come loro inſegnamento; dunque ella oggettaſi come impoſtura.

Ne parlano con eſpreſſa preciſione pag. 19. 20. 29.

Rife-

Riferiſcono ſtoricamente opinioni, o fatti favorevoli alla Superiorità Conciliare, ſenza aderirli pag. 26. 29, 33. 34.

Parlano a favore di queſta Superiorità con reſtrizione a' caſi di Sciſma, di Papa dubbio, ed illegittimo pag. 26. 27. 28. 32.

Diſcoſtanſi da' que' principj, onde potrebbe dedurſi illimitata pag. 34. 35.

Non notaſi aſſerſione, da cui queſta Propoſizione inferiſcaſi pag. 18. 30. 31. 32. 44. 46.

PROPOSIZIONE IV.

La Podeſtà de' Principi Secolari dipende immediatamente da Dio, però ſi ſtende ſovra Secolari, ed Eccleſiaſtici.

Confutazione.

Li Profeſſori non trattano in verun luogo de'loro Scritti di queſta materia, neppure per incidenza; dunque è manifeſta calunnia.

PROPOSIZIONE V.

La Confeſſione auricolare è iſtituita per la Legge poſitiva, e ſurrogata all' antica penitenza pubblica.

Confutazione.

Queſta Propoſizione, o ella formalmente intendeſi del Sacramento della Penitenza, o ella materialmente riſtringeſi alla letterale ſignificazione di Confeſſione auricolare. Nel primo modo; implicitamente ad evidenza impugnaſi da' Profeſſori; nel ſecondo modo; neppure ne fan menzione ne'loro Trattati; dunque è calunnia.

Inteſa nel primo ſuddetto modo impugnaſi ad evidenza pag. 47.

PROPOSIZIONE VI.

L' Attrizione per motivo ſovranaturale non baſta a conſeguire la grazia giuſtificante col Sagramento della Penitenza, ove anche foſſe accompagnata da formal pentimento, e converſione a Dio.

Con-

Confutazione.

Se queſta Propoſizione tutta s' intenda in buon ſenſo, cioè, che ſolamente eſcluda la ſufficienza dell'Attrizione, la quale non abbia verun motivo di carità, s' appoggia all' autorità del Concilio di Trento, e de' Santi Tommaſo, ed Agoſtino, ed è inſegnata come tale da' Profeſſori; che ſe le particole in queſta Propoſizione aggiunte eſcludano anche il dolore per motivo di carità, i Profeſſori inſegnano direttamente l'oppoſto al contenuto in eſſa; dunque, o non può oggettarſi nel primo ſenſo, perchè è Dottrina ſaniſſima, o nel falſo ſecondo ſenſo oggettandoſi, è una mera calunnia.

Tutte le prove di tal confutazione trattanſi in diffuſo pag. 47. 48. 49.

PROPOSIZIONE VII.

La Contrizione è un Dono, che dà Dio a ſuo libero arbitrio: Queſta Propoſizione ſi ſpiega in modo, che ſi rendono affatto impoſſibilitati gl arbitrj umani, ed inabili all' adempimento de' Precetti Divini ſenza la Grazia efficace.

Confutazione.

Inſegnano i Profeſſori ne' termini eſpreſſi di San Tommaſo, eſſere la Grazia efficace un Dono, che Dio dà a ſuo libero arbitrio, ma che Dio mai non lo niega, ſe non per cagione degl' oſtacoli poſti da noi liberamente; dal che ſiegue una proſſima impoſſibilità agli atti ſovranaturali, in giuſto caſtigo de' precedenti demeriti, qual impoſſibilità non iſcuſa dalla colpa ſeguente; dunque, o la preſente Propoſizione ſpiegaſi ne' termini di S. Tommaſo, ne' quali inſegnaſi da' Profeſſori, e non può cenſurarſi, o ſpiegaſi in altro ſenſo, e non può loro oggettarſi, che per calunnia, mentre in niun luogo l'inſegnano diverſamente dal Santo Maeſtro.

Tutta queſta Dottrina vedeſi chiaramente eſpreſſa. pag. 40. 41. 43. 44. 45.

PROPOSIZIONE VIII.

I Concilj Generali non ſono aſſolutamente neceſſarj, baſtando le lettere circolari de' Concilj particolari per riſolvere Punti di Religione.

Confutazione.

Apertamente inſegnano i Profeſſori l'aſſoluta neceſſità de' Concilj ne la Chieſa, e che in varie occorrenze ſono neceſſarj i Concilj Generali, e che in eſſe occorrenze non poſſono baſtare le Lettere circolari dette encicliche per riſolvere Punti di Religione; nè da altro principio della loro Dottrina può inferirſi queſta Propoſizione; dunque ella oggettaſi loro per ſola calunnia.

Inſegnano la neceſſità de' Concilj pag. 13. 14.

L'inſegnano in particolare de' Concilj Generali pag. 15.

Inſegnano, che in varie occorrenze non baſtano Lettere encicliche. pag. 18 19.

Non può inferirſi da verun altro principio della loro Dottrina queſta Propoſizione pag 14.

PROPOSIZIONE IX.

L'Appoſtolo S. Pietro non è Capo della Chieſa, ma la Podeſtà delle Chiavi, e quanto all'Ordine, e quanto alla Giuriſdizione è ſtata ugualmente communicata a tutti gli Appoſtoli, però non v'è differenza tra Veſcovo, e Sacerdote, tra Sacerdote, e Chierico ſull'Altare, almeno quanto all'ordine della Gerarchia, ſe non riſpetto alla Podeſtà del Carattere.

Confutazione.

Ammettono i Profeſſori, ed inſegnano, dove eſplicitamente, dove implicitamente, che S. Pietro è Capo della Chieſa; e che quanto all'ordine, e Giuriſdizione è Superiore agli altri Appoſtoli; e non inſegnano verun principio, da cui poſſa dedurſi l'oppoſto. Più affermano apertamente l'ordine Gerarchico nella Chieſa; e la differenza, che paſſa tra Veſcovo, e Sacerdote nell'ordine della Gerarchia; benchè tra Sacerdote, e Chierico in niun luogo ne parlino; dunque tutta la preſente Propoſizione è un compleſſo di calunnie.

Inſe-

Insegnano esplicitamente, che San Pietro è Capo della Chiesa pag. 13.

L'insegnano implicitamente pag. 12.

Insegnano, che quanto all' ordine, e Giurisdizione è Superiore agli altri Appostoli pag. 23. 24.

Non insegnano verun principio, da cui possa dedursi l'opposto pag. 16.

Affermano apertamente l'ordine Gerarchico nella Chiesa pag. 20. 21. 22. 36.

Affermano, e dimostrano la differenza, che passa tra Vescovo, e Sacerdote nell'ordine della Gerarchia pag. 22. 24. 25.

PROPOSIZIONE X.

Nell' Inferno non vi è fuoco fisico, e molto meno nel Purgatorio, di cui non vi era cognizione veruna ne' primi Secoli della Chiesa.

Confutazione.

Non ritrovasi neppur un riscontro, in cui parlino i Professori dell' Inferno, o del Purgatorio, e vi nieghino il fuoco fisico, di cui anzi non fanno mai espressa menzione; nè da quanto ne dicono può mai ricavarsi per illazione, che neghino questo fuoco fisico; anzi può dedursi con chiarezza l'opposto, per riguardo spezialmente all' Inferno, e ad evidenza riconoscono in tutti i secoli della Chiesa esservi stata cognizione del Purgatorio; dunque questa Proposizione, che loro oggettasi, è una chiara impostura.

Parlando del Purgatorio non negano il fuoco fisico pag. 35. 50.

Neppure parlando dell'Inferno pag. 36.

Non può inferirsi, che lo neghino da' principj della loro Dottrina pag. 35. 36. 42.

Deducesi anzi l' opposto chiaramente per riguardo all' Inferno pag. 51.

Riconoscono ad evidenza, che in tutti i Secoli della Chiesa vi è stata cognizione del Purgatorio pag. 43. 50.

Ordine de' Trattati, che ſono ſtati dettati dalli due predetti Profeſſori, dacchè leggono nella Regia Univerſità di Torino.

DEL PADRE CRUST	DEL PADRE MELLET
Nel 1728. De Gratia.	*Nel 1729. De Incarnatione*
1729. De Deo	*1730. De Sacramentis, Baptiſmo, & Confirmatione*
1730. De Locis Theologicis	
1731. De Deo	*1731. De Euchariſtia*

Padre Cruſt 1730. De Locis Theologicis

Riferiſco adunque, ch' eſaminando io primieramente il Trattato de' Luoghi Teologici, dettato nel 1730. dal Padre Cruſt, trovo ſubito nella diviſione de' luoghi ſuddetti da queſto Padre premeſſa, che leggeſi in quinto luogo come ſegue: *Quintus Locus Romani Pontificis inter Epiſcopos Jure Divino Primatum tenentis Decreta:* Ed incomincia ad apparire in parte la falſità della ſeconda Propoſizione oggettata, che il Papa non ſia Capo della Diſciplina Eccleſiaſtica nella Chieſa, tra' Veſcovi della quale, come mai terrebbe in tal caſo per Divina Ordinazione il Primato? Più: da queſt' aſſerſione medeſima ne ſegue in parte la falſità della nona, non eſſendo credibile un' incoerenza così enorme, che il Padre Cruſt dia il Primato della Chieſa a' Pontefici Succeſſori di S. Pietro, ed intanto lo nieghi allo ſteſſo S. Pietro.

Contro la 2.

Contro la 9.

M' avvanzo in queſto Capo medeſimo, e dopo la diviſione de' Dogmi fatta dal Padre Cruſt *in imperato, libero, e tolerato*, leggo, che egli eſemplifica il Dogma *tolerato*, cioè quello, che non è apertamente di fede, nè apertamente contrario alla Fede, e perciò non ancora condannato, ma tolerato dalla Chieſa Cattolica ſino a nuovo, e più ſerio eſame, ed eſemplifica

in

in queſto modo: Come già fu la Dottrina, circa la dilazione della viſion beatifica ſin all'ultimo giorno del Giudizio, tolerata a' tempi di Gioanni XXII., qual Dottrina fu poi da Benedetto XII. di lui Succeſſore, poſcia dalla Sinodo di Fiorenza, e finalmente dal Concilio Tridentino condannata, come Eretica. Da ciò inferiſco contro la prima Propoſizione oggettata: Ammette il Padre Cruſt, che poſſa il Papa condannare una Propoſizione, come Eretica, ed è lo ſteſſo, che decidere in materia di Religione *ex Cathedra*, eppure non taccia di fallibilità la Deciſione, eppure non eſige, che ſiavi il conſenſo univerſale della Chieſa. Contro la 1.

M' inoltro alla queſtione terza de' Concilj in genere dello ſteſſo Trattato art. 1., e trovo, che avendo il Padre Cruſt riferito l'errore de' Novatori, circa la preferenza dovuta al Pontefice ne' Concilj, apporta per confonderli la ſeguente ragione: *Paſtoris eſt ſuo præſidere Gregi; cum igitur Romanus Pontifex Paſtor ſit univerſæ Eccleſiæ per univerſale Concilium repræſentatæ, cui in perſona Petri dictum eſt à Chriſto; Paſce Oves meas, Paſce Agnos meos, ipſius eſt, inquiunt Catholici, præeſſe Concilio generali;* quì non può negarſi, che il Padre Cruſt ammetta eſſere il Sommo Pontefice Capo della Chieſa Univerſale, ſenza negare, che egli voglia uniformarſi al ſentimento de' Cattolici da lui riferito. Contro la 2.

E più ſotto nel §. 1. dell'origine de' Concilj definiſce la Chieſa: *Congregatio Fidelium ſub legitimo Capite, ſeu Paſtore;* E poco dopo parlando della riſpoſta fatta da S. Pietro a quelle parole di Criſto, quando gli diſſe: *Quem dicunt Homines eſſe Filium Hominis?* Soggiunge, che S. Pietro riſolvette quella queſtione propoſta da Criſto, e lo enunzia con queſte preciſe parole: *Quam* (cioè *Quæſtionem*) *Petrus, tamquam futurus Eccleſiæ Primas, & Caput, non ſui ſolummodò, ſed etiam cæterorum Apoſtolorum nomine reſolvit, dicens, Tu es Chriſtus Filius Dei vivi.* Afferma dunque il Padre Cruſt, che il Pontefice, e che S. Pietro è Capo della Chieſa, e queſti anche riſpettivamente agli altri Appoſtoli, poich' egli riſpoſe a Criſto, e come Primate, e come Capo della Chieſa, ed a nome perciò di tutti gli altri Appoſtoli. Contro la 3.

Nel §. 2. tratta il Padre Cruſt della neceſſità de' Concilj, ed inſegna la Dottrina direttamente oppoſta all' ottava Propoſizione oggettata. Stabiliſce ivi trè Concluſioni intorno a queſta neceſſità: La prima contro i Luterani, e Calviniſti, che, Contro l' 8.

non

non ammettendo essere d'Istituzione Divina i Concilj della Chiesa, negano affatto ogni necessità de' medesimi Concilj, e la Conclusione è questa ne' suoi termini: *Quædam Concilia sunt Ecclesiæ absolutè necessaria*, e prova questa necessità in astratto dalle promesse di Cristo, fatte alla Chiesa congregata, della sua assistenza, che sarebbono state superflue; e dalla perpetua consuetudine della Chiesa fin dal tempo degli Appostoli; e dalle varie necessità urgenti, che può avere la Chiesa di congregarsi in Concilj ne' tempi massime de' Scismi, ed Antipapi.

Passa quindi alla seconda Conclusione, ed è questa ne' suoi termini: *Quando plures, & insigniores Ecclesiæ errore, aut Schismate non laborant, Concilia generalia non sunt absolutè necessaria.* Prova che in questa ipotesi non sia necessario il Concilio generale, perche insorgendo in tal caso qualche Eresia può venirsene alla Condanna senza il Concilio, come di fatto nei tre primi Secoli della Chiesa, senza Concilio Generale sono state condannate le Eresie di Menandro, Ebione, Cerinto, ed altre in gran numero, varie delle quali furono condannate anche senza Concilio Provinciale; anzi in quel tempo fu comune uso, e pratica della Chiesa in condannar l' Eresie, il servirsi del mezzo delle Lettere Encicliche dirette a tutte le Chiese, riferendosi il Padre Crust su quest' ultimo punto alle dimostrazioni eruditissime date alla luce sovra le Lettere Encicliche dal Reverendissimo Abbate Bencini già Professore di Dogmatica in Roma, indi a Torino.

Produce in maggior prova di questa Conclusione varj Scismi stati estinti senza Concilio generale, come di Montano, Novaziano, ed altri, riferendosi a diversi luoghi della Storia d' Eusebio, ed agli Annali del Baronio.

Allo stesso proposito riferisce alcuni chiarissimi Testi de' Santi Gerolamo, Agostino, e Basilio, che contro gli Eretici argomentavano per convincerli, e confonderli servendosi del consenso universale della Chiesa non congregata in Concilio generale, ma dispersa per tutto il Mondo, e Sant' Agostino spezialmente servissi del Giudizio della Santa Sede. Da ciò tutto legittimamente inferisce la verità della sua Conclusione, che non sempre son necessarj i Concilj Generali per la condanna degli Eretici, e che assolutamente non sono necessarj quando molte, e le più insigni Chiese non sono infette d' errore, o molestate da Scisma.

Rin-

Rinforza il Padre Cruſt queſt' illazione con una incontraſtabile ragione, ed è che l'infallibilità non è meno promeſſa da Criſto alla Chieſa non congregata, che alla Chieſa congregata in Concilio, avendola Criſto promeſſa indiſtintamente come a ſua Spoſa; adunque potendoſi avere il conſenſo della Chieſa ſenza Concilio, come agevolmente può averſi nell' Ipoteſi della Concluſione, non è in tal Ipoteſi aſſolutamente neceſſario il Concilio generale.

Paſſa finalmente alla Terza Concluſione eſpoſta in queſti preciſi termini: *aliquando Eccleſiæ neceſſaria ſunt Concilia generalia*: lo prova dalla pratica ed uſo della Chieſa, che in varj tempi ſi è più volte congregata; il che non potendo eſeguirſi, ſenza che i Paſtori abbandonino la loro Greggia, e le Dioceſi, nelle quali ſono tenuti *de jure Divino* à riſiedere, eſſi non l'averebbono giammai fatto, ſe non obbligati da preciſa neceſſità, in cui ſi ritrovava la Chieſa di Concilio Generale, nel qual caſo il ben pubblico della Chieſa univerſale prevaleva al ben privato delle Chieſe particolari, e compenſava quel pregiudizio, che ne potevano ſofferire dalla partenza dei loro Paſtori.

Conferma il Padre Cruſt queſta Concluſione con le Autorità de' Santi Agoſtino, e Leone, e d' Aleſſandro III. nella lettera di Convocazione della Sinodo Lateranenſe terza, e finalmente di Paolo III. nella Bolla d' Intimazione del Concilio di Trento, dalle quali ragioni, ed autorità inferiſce, ed evince eſſere qualche volta neceſſarj i Concilj Generali; abbenche formandoſi il queſito in qual tempo, e circoſtanze reſti neceſſario alla Chieſa il Concilio Generale, riſponde, ch' egli non vuol definirlo, ma ſi rimette a' Canoniſti, e più ſpezialmente al Giudizio della Chieſa medeſima, riferendo a maggior erudizione i varj ſentimenti de' Teologi Cattolici, e principalmente del Bellarmino ſu queſto punto. Da tutta queſta Dottrina convinceſi di manifeſta calunnia l' ottava propoſizione oggettata, di cui detto Padre Cruſt inſegna direttamente l' oppoſto.

Nelle oppoſizioni ſolite a farſi contro la Dottrina precedente della neceſſità de' Concilj dice il Padre Cruſt qualche coſa appartenente all' infallibilità del Sommo Pontefice, ma ben longi dal dettare, ed inſegnare la prima oggettata propoſizione, parla egli della detta infallibilità, o preciſivamente, rimettendola a Canoniſti, non eſſendone al propoſito, di cui ſi tratta neceſſaria la Diſcuſſione, o favorevolmente, poiche ſupponendo infallibile l' autorità Pontifizia fermaſi a dimoſtrare come indi Contro la 4.

non

non ne ſiegua verun ſconcerto contro la già ſtabilita neceſſità de Concilj Generali. E qui trattandoſi d' un punto de' principali oppoſti al Padre Cruſt, ſoggiungo in ſeguito ne' ſuoi termini propri la Dottrina, che egli inſegna, acciocchè ſempre ad evidenza compariſca l' integrità de' ſuoi inſegnamenti.

Opponeſi adunque in primo luogo in queſti termini: *Poſſunt emergentes in Eccleſia fidei, morumque controverſiæ aliundè per Summum Pontificem reſolvi; ergo ad illas reſolvendas neceſſaria minimè ſunt Concilia; Ergo fruſtra fuerunt à Chriſto inſtituta*, a queſta difficoltà ſuggeriſce due riſpoſte. La prima, (premeſſo ch' egli non vuol mettere in controverſia l' Autorità Pontifizia circa la ſua infallibilità, rimettendo tal controverſia a' Canoniſti) nega l'una, e l' altra illazione dell' antecedente oggettato, e neda la ragione, poiche quantunque poſſano terminarſi definitivamente dal Sommo Pontefice le Controverſie, che naſcono nella Chieſa appartenenti alla Fede, o a' Coſtumi, non convenendo però tutti i Fedeli, che ſia di fede l' infallibilità Pontifizia, le difinizioni, che indi ne emanaſſero non quietarebbono o tutti, o pienamente l' animo di tutti i Fedeli, come vengono acquetati dalla definizione d' un Concilio Ecumenico, della infallibilità di cui in coteſte definizioni tutti i Fedeli convengono. Quindi è (ſiegue il Padre Cruſt) che quantunque S. Pietro, anzi ciaſcun degli Appoſtoli, ſiccome confermati e nella verità, e nella grazia dopo la diſceſa dello Spirito Santo, da cui, giuſta la promeſſa di Criſto, furono iſtrutti in ogni verità, poteſſero definire le Controverſie della Fede, e de' Coſtumi, per non ſembrare, che diſpregiaſſero queſto rimedio iſtituito da Criſto, e per totalmente acquetare gli animi de' Fedeli, che altercavano, non vollero perciò definire la Controverſia ſu l' oſſervanza de' Riti legali ſenza Concilio, onde *Convenerunt Apoſtoli, & ſeniores videre de verbo hoc:* Dice il Sacro Teſto al cap. 15. degli Atti Appoſtolici.

Queſta è la genuina riſpoſta del Padre Cruſt, da cui non ſegue, ne ciò, che enunzia la prima propoſizione contro l' infallibilità del Pontefice, ma ſolo che queſto non è articolo di Fede creduto univerſalmente da tutti i Fedeli. Neppure ne ſegue ciò,

Contro la 9. che s' oppone nella 9. contro il Primato di S. Pietro ſovra gli altri Appoſtoli, ma ſolamente che circa l' infallibilità, ella non riſiedeſſe ſolo in S. Pietro, ma per privilegio anche in tutti gli Appoſtoli, ſtante che tutti furono confermati nella Verita, e

nel-

nella Grazia nella difcefa dello Spirito Santo.

L' altra rifpofta del Padre Cruft alla difficoltà allegata fi è, che ammeffo, che tutti li Fedeli concordaffero effer di fede l'infallibilità del Romano Pontefice, non perciò ne feguirebbe, che in ogni cafo, e circoftanza ella baftaffe a terminare le controverfie in materia di Fede, e coftumi, ed a togliere i Sciſmi, come nel cafo, che due, o più contendano il Papato, in fpezie occorfo al tempo di Gioanni XXIII., poichè allora a definire un Dogma, o a togliere il Sciſma non baſtarebbe la definizione Pontifizia, imperciocchè quello che uno definirebbe non verrebbe accettato da' parziali dell' altro, come cofa definita; non effendo creduto per legittimo Pontefice fcambievolmente l' uno dai feguaci dell' altro. Contro la 1.

Più; non baſtarebbe la definizione Pontifizia a terminare le dette controverfie, e Sciſmi in cafo, che il Pontefice fi foffe apertamente dichiarato per la Sentenza, la di cui oppofta Dottrina comunemente i Santi Padri, ed i primi Teologi foſteneffero, come Gioanni XXII. per la Sentenza della dilazion della viſion Beatifica; In tal cafo la definizione del Pontefice, fe uſciſſe favorevole alla propria Sentenza non quietarebbe gl' animi de' Fedeli, ma fi averebbe per fofpetta, e parrebbe, che il Pontefice foffe ftato Giudice nella propria Cauſa.

Queſt' ultimo cafo allegato ne' propj termini dal Padre Cruſt, comunque venga riputato per metafifico da molti Teologi, che afferiſcono non effer poſſibile, che il Pontefice quando definiſce, s' opponga alla comune de' Santi Padri, e Teologi, o definiſca con propenſione alla propia privata Sentenza, che purgaſi dalla ſpeziale aſſiſtenza dello Spirito Santo, tuttavia nulla contiene di ciò, che s' oppone nella prima propoſizione oggettata. Primo perche il Padre Cruſt preſcinde dalla poſſibilità del cafo, e parla condizionatamente; *In caſu quo Pontifex ſe apertè declaraſſet*, e febbene porta l' eſempio di Gioanni XXII., non lo adduce però per tutto il compleſſo, ma ſolo per una parte del cafo, cioè in prova, che queſto Pontefice eraſi dichiarato a favore della ſua privata Sentenza, ma non afferma, che il medeſimo Pontefice abbia mai definito conforme la ſteſſa Sentenza. Secondo, perchè anche in tal cafo, quando mai aveſſe potuto occorrere, od occorreſſe, non nega il Padre Cruſt l' infallibilità della definizione Pontifizia, tutto che ella ſeguiſſe conforme alla propia Sentenza già

commendata, ma aſſeriſce, che ella non baſterebbe a quietare gli animi de' Fedeli per i ſoſpetti, che indi ne naſcerebbono, ſenza il Concilio Generale, e ciò in confermazione della verità già ſovra ſtabilita, che qualche volta ſon neceſſarj i Concilj Generali alla Chieſa; qual verità è lo ſcopo di quanto egli pretende evincere con allegar queſti caſi, e quindi, come è coſa chiariſſima, non può giammai dedurſene illazione favorevole alla ſuddetta prima propoſizione oggettata.

Proſiegue finalmente il Padre Cruſt, ed allega un altro caſo, in cui non baſtarebbe l' infallibilità Pontifizia a terminare ogni controverſia, e togliere ogni ſciſma, ed il caſo è preſo dal Cardinale Bellarmino *lib. 1. de Concil. cap. 9*, ove queſto Porporato aſſegna per quarto motivo di congregare il Concilio Generale, l'eſſervi ſoſpetto d' Ereſia circa la perſona ſteſſa del Pontefice. Leggaſi nel luogo citato il Bellarmino, e confrontiſi con eſſo la Dottrina del Padre Cruſt, che qui ſottopongo ne' ſuoi proprj termini. *Quartus caſus eſt, inquit ſemper Bellarminus, ſuſpicio, & controverſia circa privatam perſonam Pontificis, quod Auctor ille hauſiſſe videtur ex octava Synodo generali act. ult. Can. 21., ubi dicitur pertinere ad Concilia generalia cognoſcere controverſias circa Romanum Pontificem exortas*, e ſubito ſoggiunge: *Adverte me dixiſſe cum Bellarmino circa privatam perſonam Pontificis:* Chi farà attenta oſſervazione ſu quella parola: *Privatam*, in cui fa forza il Padre Cruſt (benche in realtà io non la trovi, ma ſolo debba intenderſi nel mentovato Bellarmino) conoſcerà con quale circoſpezione parli il Padre Cruſt dell'Autorità Pontifizia. Quindi però di bel nuovo nulla ſiegue a favore della prima Propoſizione, e neppure della
Contro la 3. terza, mentre il Padre Cruſt non riconoſce in queſto luogo altra Autorità nel Concilio riguardo al Papa, ſe non quella, che l' ottava Sinodo Generale ſovr' allegata aſcrive a ſe ſteſſa, aggiongendovi però egli replicatamente: *circa privatam perſonam Pontificis*.

Contro l' 8. In maggior confermazione della neceſſità de' Concilj, che a me ſerve per affatto ribattere la propoſizione ottava oggettata, proſiegue il detto Padre ad opporſi. Baſta l' infallibilità, e l' autorità della Chieſa diſperſa, eſſendo eguale pienamente a quella della Chieſa congregata in Concilio; dunque non ſono neceſſarj i Concilj, o al più ſono ſolamente neceſſarj *ſecun-*

dum

dum quid. A queſta oggezione riſponde eſſer veriſſimo, ch' ella è uguale l'infallibilità, ed autorità della Chieſa, e congregata, e diſperſa; Nega però che baſti codeſta infallibilità, ed autorità della Chieſa diſperſa in ogni evento, e ch' ella ſia in ogni caſo, e circoſtanza opportuno rimedio a definire le controverſie di Fede, e Coſtumi, ed a ſupprimere ogni Sciſma, come nel Capo già ſovra allegato, in cui molti pretendano il Papato, v. g. al tempo di Gioanni XXIII.; Chi allora avrebbe mandate Lettere Encicliche a tutti i Veſcovi della Chieſa, o a condannare l' Ereſia degli Uſſiti, e Vicleffiti, o a ſupprimere il Sciſma? Che ſe Gioanni XXIII., o qualche Veſcovo della di lui ubbidienza aveſſe traſmeſſo quelle Lettere, era egli veriſimile, che Gregorio XII., Benedetto chiamato XIII., ed i Veſcovi della loro ubbidienza foſſero per ſottoſcriverſi a quelle Lettere? Più; nel caſo ancora, in cui molte, ed inſigni Chieſe foſſero incorſe in errore, o in Sciſma v. g. al tempo degli Ariani, in cui moltiſſimi Veſcovi erano del partito loro contro S. Atanaſio, di modo che S. Girolamo deplora d'aver veduto quaſi tutto il Mondo Ariano, a che avrebbono ſervito in quel tempo le Lettere Encicliche? Se non forſi per eſſere da' Veſcovi Ariani diſpregiate, conculcate, e condannate nei loro Conciliaboli? Più; ne forſe maggior autorità averebbono tali Lettere ottenuta al tempo di Gioanni XXII., che con tale tenacità difendeva l' errore circa la dilazione della Viſion beatifica; ſicchè per una parte proibì ſotto pena di Cenſure d'intaccare quell' opinione d'erronea, e per l'altra innalzò a Dignità Veſcovili, ed anche alla Porpora alcuni di Coloro, che abbandonata la verità aderivano a quell' erronea opinione. Altri ſimili caſi vi ſono. Sin quì è la Dottrina ne' propj termini del Padre Cruſt, da cui vedeſi manifeſtamente negar egli la ſufficienza delle Lettere circolari in ogni evento per iſtabilire, e riſolvere Punti di Religione ad eſcluſione de' Concilj Generali, onde inſegna tutto l' oppoſto al contenuto nell' ottava Propoſizione oggettata.

Nel §. terzo, in cui tratta il Padre Cruſt dell' autorità de' Concilj vedeſi ancor più chiaramente la calunnia appoſtagli colla terza Propoſizione oggettata; Dice egli adunque *Catholici verò, tametſi de ſuprema Generalis Concilij auctoritate in Eccleſia non conveniant, ſed inter ſe valdè diſputent, ſitnè Concilium Generale ſupra Romanum Pontificem, an verò Romanus Pontifex ſupra Concilium* Contro la 3.

lium Generale (quamquidem controverſiam intactam ad Canoniſtas remittimus) attamen omnes conveniunt , & fide credunt Concilia generalia , ſi legitimè convocata , ſi liberè celebrata , ſi tandem debitè approbata , & recepta fuerint , in Eccleſia divinæ eſſe auctoritatis , ac proindè infallibilia in definiendis fidei , morumque controverſijs: Chi ora non vede, come da tutta la preſente Dottrina del mentovato Padre non può mai ricavarſi la terza oggettata Propoſizione. Eppur' è quì dove parla dell'autorità, che ànno i Concilj generali appreſſo de' Cattolici, e tanto è longi dal dire, che la podeſtà del Concilio ſia ſovra il Papa, che accennata di paſſaggio la Controverſia come coſa di fatto, dichiaraſi di non volerne diſputare, ma di laſciarla affatto intatta a' Canoniſti, e ſtabiliſce indi i principj, nei quali convengono tutti i Cattolici. Il preſcindere da una queſtione non è già impegnarſi per una parte. Molto meno ne ſiegue da tutto ciò l'altra parte della Propoſizione iſteſſa oggettata in terzo luogo, che il Papa poſſa eſſer depoſto, e privato dal Concilio, mentre sù queſto punto non ſolo ne preſcinde, ma neppure di eſſo fà menzione.

Ed acciocche ſempre più compariſca l'uniformità della Dottrina del Padre Cruſt, parlando egli poco dopo de' gradi del Tribunale Gerarchico della Chieſa gli diſtribuiſce in queſto modo : *Primus , & infimus Tribunalis illius Gradus eſt Synodus Diœceſana ; Secundus , Concilium Provinciale ; Tertius , Concilium Nationale; Quartus , Summus Pontifex , ut Doctor publicus , non ut Organum Eccleſiæ ; Quintus , ſecundùm quoſdam cum Gallis ſentientes , eſt Summus Pontifex ut Organum Eccleſiæ , & Ultimus , Concilium Oecumenicum ; Secundùm alios verò cum Italis ſentientes , Quintus gradus eſt Concilium Oecumenicum , Ultimus verò Summus Pontifex , ut Organum Eccleſiæ , ſeù ut repræſentans omnibus modis univerſam Eccleſiam in toto Orbe diſperſam* : Ecco di nuovo come il Padre Cruſt non afferma la podeſtà del Concilio ſovra il Papa, ma ſempre ne parla con preciſione.

E giacche nella ſovra eſpreſſa Dottrina parla il Padre Cruſt della Eccleſiaſtica Gerarchia, proſeguiamo a vedere ciò ch' egli ſeguita a dottamente inſegnare, tanto per maggior conferma-

Contro la 9. zione di ciò, che fin' ora ſi è detto contro la terza Propoſizione oggettata, quanto anche per oſſervare in parte, come falſamente gli ſi attribuiſce la nona Propoſizione. Dice egli pertanto : *Inter illos gradus datur Hierarchia , ſeu Subordinatio* : e

ſten-

ſtendeſi ad illuſtrare codeſta Gerarchia, ſinche giungendo all' ultimo total Tribunale, a cui da Criſto fù promeſſa la ſua particolar aſſiſtenza, lo coſtituiſce di nuovo in queſti termini: *quæ intelliguntur de toto Tribunali Hierarchico; Concilijs Generalibus, & Summo Pontifici:* e per preſcindere come ſovra dalla controverſia, ſubito dice: *Saltem ut Eccleſiam univerſalem repræſentanti, ſeu juncto Eccleſiæ diſperſæ, præſentiam, aſſiſtentiam, & protectionem infallibiliter dandam promittit:* e ſoggiunge, non eſſer coteſta infallibilità promeſſa agli altri gradi inferiori, da' quali daſſi l'appellazione a queſti due ultimi.

Che ſe taluno prendeſſe quindi occaſione d'opporre, aver il Padre Cruſt inſegnata la prima Propoſizione dall' oſſervare, che attribuiſce l'infallibilità, come ad ultimo grado del Tribunale Eccleſiaſtico al Sommo Pontefice, ma rappreſentante l'univerſale Chieſa diſperſa, il che ſembra ſignificare quando il Pontefice hà il conſenſo della medeſima Chieſa; Riſpondo con rammentargli ſoltanto la proteſta già fatta ſovra dal medeſimo Padre, di volere affatto preſcindere dalla queſtione appartenente all'infallibità del Sommo Pontefice, e che altro quì non pretende, ſe non inſegnare ciò, che appreſſo tutti li Cattolici ſi ammette ſenza veruna controverſia; e che ſia in tal modo aſſertiva con preciſione la Dottrina del Padre Cruſt, ſcorgeſi a chiare note in quelle parole, poco ſovra notate, del medeſimo: *ſaltem ut Eccleſiam univerſalem repræſentanti*: che fanno un ſenſo totalmente preciſivo dall'altra Ipoteſi del Pontefice ſolo, che definiſca, e moſtrano ad evidenza, che egli non vuol entrare nella diſcuſſione di queſto Punto; onde nulla può inferirſi da tutto ciò a favore della prima Propoſizione oggettata. Contro la 1.

Diſſi poco fà, che in parte ſcopreſi la falſità della nona Propoſizione oggettata dalle Dottrine del Padre Cruſt circa la Gerarchia Eccleſiaſtica fin' ora allegate; meglio tuttavia ſi ſcoprirà da ciò, che ſoggiunge. I Santi Padri, dice egli, sù queſto Teſto di S. Matteo al cap. 23.: *ſuper Cathedram Moyſis ſederunt Scribæ, & Phariſei; quæcumque ergò dixerint vobis ſervate, & facite*: affermano, che per la Cattedra di Mosè deve intenderſi la Cattedra della Chieſa, in cui ſiccome i buoni, così ancora vi poſſono ſedere i perverſi; pertanto la Cattedra della Chieſa è l'Epiſcopato univerſale, di cui parla così S. Cipriano: *unus eſt Epiſcopatus, quem ſinguli Epiſcopi in ſolidum participant, in hoc autem Epiſcopatu datur ordo Hierarchicus, itaut ſupremus gradus, nimi-* Contro la 9.

nimirùm Summus Pontifex primatum, & jurisdictionem auctoritate Divina super singulos Episcopos obtineat. Quindi ne inferisce il Padre Crust; dunque Cristo comanda colle sovra allegate parole l'osservanza di quelle cose, che li Vescovi ordineranno, come quelli che sedono nella Cattedra della Chiesa in qualche grado di questo Tribunale Gerarchico.

Dopo questa prima illazione passa a trarne un'altra, non men di questa legittima, in prova della sua Conclusione proposta ne' seguenti termini: *Concilia Provincialia, & Nationalia legitimè celebrata, de se, etiam ante Romani Pontificis approbationem, si Ecclesia non contradicat, efficiunt in fidei, & morum controversia veritatis argumentum certitudine morali irrefragabile*; La conseguenza, che in prova di questa Conclusione per via di ben fondato raziocinio egli trae dalla dottrina sovra stabilita con San Cipriano, viene dal Padre Crust esposta in questi termini.

E' convenientissimo alla Divina Bontà, che tanto provvidamente veglia alla salute degli Uomini, che avendoci Cristo comandato d'osservare, e fare quanto ci viene prescritto da' Vescovi sedenti nel Concilio Provinciale, o Nazionale, o sia nella Cattedra di Cristo, dirigga con ispezial protezione le loro definizioni, o almeno dirigga con tal provvidenza la Chiesa Universale, che ella subito contraddica alle definizioni di quei Vescovi così congregati, se mai errassero; perche altrimenti, se vi seguisse errore, come troppo confidentemente diceva Ugon Vittorino, saressimo stati da Dio ingannati.

Da tutta la precedente Dottrina vedesi chiaro, che il Padre Crust con S. Cipriano afferma l'intiera Gerarchia Ecclesiastica con subordinazione al Sommo Pontefice come Capo, Primate, e che per Divina Autorità ha giurisdizione sovra gli altri Vescovi. Vedesi inoltre, ch'egli distingue in quest'ordine di Gerarchia, li Vescovi dagli altri Sacerdoti, e Cherici; e se non basta il sin quì detto, odasi ancor di più ciò, che de' medesimi Vescovi poco sovra egli dice, che *Episcopi sedent super Cathedram Christi, idest a Christo dati sunt Ecclesiæ novæ legis Rectores*, e ne chiama in Testimonio irrefragabile l'Apostolo, che ci assicura essere posti dallo Spirito Santo i Vescovi a regger la Chiesa di Dio. Questo è pure un chiaramente, un'apertamente far differenza tra Vescovo, e Sacerdote quanto all'Ordine della Gerarchia.

Inoltre dalla Dottrina del Padre Crust non può inferirsi ciò, che

con-

contiene la ſeconda parte della ſeconda propoſizione oggetta- Contro la 2.
ta, cioè, che ciaſcuna Chieſa a ſuo piacere poſſa preſcrivere, e determinare una particolar diſciplina, quando ſi oſſervi ciò, che dice eſſo Padre delle Sinodi, e Concilj Dioceſani. Attribuiſce loro, che nelle controverſie di Fede, e Diſciplina facciano prova di non leggier peſo, in queſti termini: *In fidei, & morum controverſia ex Diœceſanis Conciliis non leve deducitur veritatis argumentum.* Ben ponderandoſi queſt' aſſerſione, ſi vede ſubito, che l'eſſere il giudizio d'una Sinodo argomento grave di verità nelle controverſie della Diſciplina Eccleſiaſtica è diverſiſſimo dal poter una Sinodo a ſuo piacere, che val a dire più a regola di capriccio, che a dettame dello Spirito Santo, preſcrivere, e determinare una particolar Diſciplina.

Dalla prova, che adduce il Padre Cruſt di queſta medeſima Concluſione vedeſi anche di nuovo manifeſta la falſità della prima parte della ſteſſa ſeconda Propoſizione, in cui diceſi, che il Papa non è il Capo, ed il Maeſtro della Diſciplina delle altre Chieſe, mentre tutta riſtringe detto Padre la prova all'autorità ſteſſa del Sommo Pontefice Lucio III. nel cap. *Ad abolendum de Hæreticis*; in cui eſſo Pontefice dichiara innodati di ſcomunica coloro: *Quos vel Romana Eccleſia, vel ſinguli Epiſcopi per Diœceſes ſuas cum Concilio Clericorum, vel etiam, ſi oportuerit, cum Concilio vicinorum Epiſcoporum Hæreticos judicaverint.* Adunque, così inferiſce, e conchiude il Padre Cruſt; queſto Pontefice à giudicato, che da' Concilj Dioceſani traggaſi argomento grave di verità nelle controverſie di Fede, e Diſciplina; e con ciò reſta comprovata la di lui Concluſione. Adunque, ne inferiſco io adeſſo; ſe il Padre Cruſt dall'autorità del Pontefice, che l'afferma, ne ritrae piena prova in ſtabilimento di quell'autorità, che ànno le Sinodi, o vogliam dire, le Chieſe Particolari in ciò, che concerne la Fede, e Diſciplina; da ciò piuttoſto ne ſegue, che il Padre Cruſt riconoſca il Papa per Capo, e Maeſtro della Diſciplina delle altre Chieſe, di quel, che ne ſegua l'oppoſta conſeguenza contenuta nella ſeconda Propoſizione.

Stabilita dal Padre Cruſt con longa eruditiſſima ſerie d'argomenti la verità Cattolica dell'infallibilità de' Concilj Ecumenici, e Contro la 3.
ſciolte le difficoltà in oppoſto, paſſa a trattare de' Concilj in particolare, e prima di quelli degli Appoſtoli, de' quali ne annovera ſette, e trattando del terzo di queſti Concilj Appoſtolici ricavato dal cap. 8. degli atti, e da quelle parole: *quod*

cum

cum audiſſent Apoſtoli, qui erant Hyeroſolimis, quod recepiſſet Samaria verbum Dei, miſerunt ad eos Petrum, & Joannem, qui, cum veniſſent, oraverunt pro ipſis, ut acciperent Spiritum Sanctum: Fermaſi qui ſubito a ſgridare l'abuſo, che alcuni fanno di queſte Sacre parole in pregiudizio della Superiorità di S. Pietro ſovra gli altri Appoſtoli, e lo rimprovera colle parole ſteſſe di Renato Benedetto nella ſua Panoplia dedicata al Sommo Pontefice Gregorio XIII. nell'anno 1575. Le parole di Renato ſon le ſeguenti circa l'allegato Teſto: *quo non intellecto abuntur qui ex eo allegant Petrum non fuiſſe cæteris Apoſtolis Superiorem; nam non eſt miſſus ab aliquo in particulari, ſed ab illis congregatis, qui Eccleſiam repræſentabant*; in oſſequio della quale riſpoſta, e del punto, di cui trattaſi, ſoggiunge ſubito il Padre Cruſt: *quam interpretationem cum reliquis, quæ omittimus, ne cuiquam ad invidiam loqui videamur, æqui bonique duxit Gregorius XIII. Doctiſſimus, & Optimus Pontifex*. Da queſta Dottrina del ſuddetto Padre può conchiuderſi nuovamente, ch' egli non à inſegnato, come ſe gli oggetta nella nona Propoſizione, S. Pietro non eſſere Capo della Chieſa, ed eſſere uguale agli altri Appoſtoli quanto all'ordine, e Giuriſdizione. Qui lo afferma Superiore agli Appoſtoli; e come mai poteva eſſerlo, ſe non per riguardo all'ordine almen Gerarchico, ed alla Giuriſdizione, che come Capo di tutti avea da Criſto ricevuta? Dunque il Padre Cruſt inſegna l'oppoſto a ciò, che in eſſa nona Propoſizione ſe gli oggetta.

Nel quinto de' ſuddetti Concilj cavato dal Cap. 15. degli atti, colla Dottrina, che ſtabiliſce ivi, trattandone il Padre Cruſt, convinceſi egualmente di falſità, e di calunnia la ſeconda parte della ſteſſa nona Propoſizione. Eſaminando egli quelle parole: *Convenerunt Apoſtoli, & Seniores*, fa vedere come da queſti Seniori eſcludanſi i Laici, e poſcia anche i ſemplici Sacerdoti, e ciò per più ragioni, ma ſpezialmente, ed al noſtro caſo, perchè dal tempo degli Appoſtoli in poi ſino al fine del Secolo XV. ſono ſempre ſtati i ſoli Veſcovi Giudici in tutti i Concilj, nè altri, che i Veſcovi ànno ſottoſcritto, e riferiſce una longa ſerie di Concilj generali in maggior prova; poi ſoggiunge, che, ſe ritrovinſi alcuni Concilj, ne' quali ſienſi ſottoſcritti Sacerdoti ſemplici: *Hoc notatu digniſſimum, Epiſcopos hoc addidiſſe: Ego Epiſcopus definiens ſubſcripſi: quodquidem non addiderunt Præsbyteri:* Indi proſiegue; Eſſendo dunque i Concilj

cilj Appoſtolici norma, e regola de' Concilj nella Chieſa, ſe in quelli degli Appoſtoli foſſero intervenuti i Sacerdoti, vi ſarebbono anche ſucceſſivamente intervenuti negl' altri Concilj della Chieſa; Dunque non avendo mai Santa Madre Chieſa, religioſiſſima oſſervatrice delle Veſtigie, Riti, e Tradizioni Appoſtoliche, chiamati i ſemplici Sacerdoti ad intervenire ne' Concilj, come Giudici, e Definitori pel corſo di quindeci Secoli, neppure può dirſi, che ſieno i ſemplici Sacerdoti intervenuti a Concilj degli Appoſtoli. Poteva egli il Padre Cruſt diſtinguere più apertamente l' ordine Gerarchico tra Veſcovo, e Sacerdote?

Dopo i Concilj degli Appoſtoli tratta il ſuddetto Padre in particolare de' Concilj Ecumenici, e diſtendeſi a dare circa d'eſſi quelle notizie, che appartengono ad un buon Teologo. Notiſi però incidentemente, come egli parli della Chieſa Romana, e per conſeguenza della Sede Pontifizia, e quanto ſia falſo ciò, che nella Propoſizione ſeconda ſe gli oggetta. Nel §. 4. ſotto il titolo del Concilio Ecumenico, riferiſce le parole d'Innocenzo III. nel Concilio IV. Lateranenſe: *Sacra univerſali Synodo approbante ſancimus, ut poſt Romanam Eccleſiam, quæ diſponente Domino ſuper omnes alias ordinariæ poteſtatis obtinet principatum, utpotè Mater univerſorum Chriſtifidelium, & Magiſtra, Conſtantinopolitana primùm &c.* Indi loda, che il mentovato Pontefice: *ſervata cuilibet propria dignitate prudenter ſancivit*: dunque riconoſce la Santa Sede, e la Chieſa Romana come Capo, e Maeſtra di tutte l'altre Chieſe per Divina diſpoſizione. Contro la 2.

Circa il fine dello ſteſſo §. 4. impugnando una riſpoſta, in altro propoſito, pretende d'abbatterla con queſta ragione: *Aut concedendum Synodos Oecumenicas haberi poſſe etiam inconſulto Summo Pontifice, proindeque illum non habere jus Divinum præſidendi Conciliis Oecumenicis*: E poco dopo: *Hoc autem ſuprà adversùs Launojum rejecimus, ſic enim ruerent privilegia Primatui, quem de jure Divino in univerſam Chriſti Eccleſiam obtinet Romanus Pontifex, eſſentialiter adnexa*. Notiſi da queſta Dottrina del Padre Cruſt, che il Papa è Capo della Chieſa, avendo in eſſa per Divina diſpoſizione il Primato. Così egli di nuovo inſegna contro la prima parte della ſeconda Propoſizione oggettata.

Trattando quindi il ſuddetto Padre del Concilio III. Conſtantinopolitano, e toccando iſtoricamente ciò, ch' è ſeguito nella 13. azione, afferma eſſere ſtati condannati in eſſo Concilio Ser- Contro la 1.

gio, Paolo, Pirro, Ciro, Pietro, e tutti i Monoteliti, anzi lo ſteſſo Onorio. Di Pirro, ed Onorio furono abbruciate le lettere per Decreto della Sinodo; ma ſe giuſtamente, per qual ragione, per qual titolo finalmente ſia ſtato condannato Onorio, è gran controverſia tra gli Eruditi, di cui vedraſſi lo ſcioglimento nel Trattato Teologico dell'Incarnazione del Verbo. Da queſta eſpreſſione del Padre Cruſt nulla deduceſi a favore della prima Propoſizione oggettata, cioè, che il Papa ſia fallibile anche in materia di Religione, tuttochè parli *ex Cathedra*, perchè non affermaſi, che come tale abbia errato, ed i Teologi Cattolici per lo più ammettono Onorio incorſo in errore, ſol tanto come Dottore privato, anzi con maggior fondamento lo vogliono condannato, ſol tanto come fautore dell' Ereſia, ma non come Eretico.

Contro la 3. Nella Storia del Concilio Piſano ciò, che dice il ſuddetto Padre dell'autorità del Concilio ſovra il Pontefice, punto non favoriſce la terza Propoſizione oggettata; Primo; perchè il tutto riferiſce iſtoricamente; Secondo; perchè lo riſtringe al caſo del Sciſma, allegando, che i Cardinali delli due preteſi Pontefici Gregorio XII.; e Benedetto XIII. ſcriſſero al loro riſpettivo Capo Gregorio, e Benedetto di dover intervenire al Concilio, che formavaſi pel bene, e per l'unità della Chieſa, che vi ſi dovea ſtabilire; ed ambe le parti rappreſentavano, che in quello ſtato di coſe ambigue, ſe li due preteſi Pontefici ripugnaſſero, potevaſi tuttavia da' Cardinali congregare il Concilio Generale, e provvedere a' biſogni della Chieſa, ed in eſſo ancora potevanſi ambi deporre i Pontefici dubbj, per eleggerne canonicamente un ſolo, e che il Jus Pontifizio, circa la convocazione, e preſidenza ne' Concilj allora ſolo à luogo, quando il Pontefice è un ſolo, ed è certo, non quando due dubbj contendono del Pontificato, de' quali ſono oſcure le ragioni, ed i quali di più, negletta la pace della Chieſa, la fede delle promeſſe, e l'obbligazione di Religione pel giuramento premeſſo, vogliono tuttavia pertinacemente ritener la loro dubbia dignità non ad edificazione, ma a diſtruggimento della Chieſa. Sin qui riferiſce il Padre Cruſt ne' termini eſpreſſi.

Proſiegue indi la Storia, e narra, come quel Concilio ſotto li 25. Marzo 1409. congregato in Piſa, non vedendo comparire i citati Pontefici, ambi li dichiarò ſcaduti dalla loro preteſa Dignità, come indegni di eſſa, ed indi nella Seſſione 17.

cominciossi a trattar, e dare i Suffragj da' Cardinali per la nuova elezione del Pontefice, che poi riuscì nella persona di Pietro Cretense Cardinale, qual prese il nome d'Alessandro V., di cui prosiegue il Padre Crust a narrarne le Gesta.

Inoltrasi dopo ciò a provare, che detto Concilio di Pisa sia stato Ecumenico; lo prova, perchè la Chiesa Romana, ed universale l'à riconosciuto per legittimo, ed Ecumenico col riconoscer per veri, e legittimi Pontefici Alessandro V., e Gioanni XXIII. nel Concilio di Costanza, congregato per autorità dello stesso Gioanni, quindi la Chiesa nel Catalogo de' veri Pontefici, avuto sempre riguardo ad Alessandro V., annovera li Successori del medesimo nome VI., VII., ed VIII. Che se Alessandro, e Gioanni suddetti furono veri Pontefici, dunque Gregorio, e Benedetto ancora superstiti in quel tempo furono legittimamente deposti, e non potevano essere deposti legittimamente, se il Concilio di Pisa non era legittimo.

Siccome da tutto ciò, che concerne l'Istoria suddetta del Concilio Pisano, o la prova della sua Ecumenicità, nulla può dedursi a favore della terza Proposizione, in cui s'oggetta la Podestà del Concilio sovra il Papa, da cui possa il Papa esser deposto, e privato, poichè trattasi sempre del Pontefice dubbioso, scismatico, e di cui non costi alla Chiesa, che sia vero, ed unico Papa, così neppure può dedursi la stessa Proposizione da ciò, che soggiunge il Padre Crust nello sciogliere le difficoltà in opposto.

Opponesi però in primo luogo l'autorità di S. Antonino, che non vuole legittimo, ed Ecumenico il Concilio di Pisa, perchè non congregato dal Sommo Pontefice, e risponde colla comune de' Teologi, e Canonisti, ed in spezie col Bellarmino secondo la già sovra premessa Dottrina. Quantunque di legge comune sia necessario, che si congreghi il Concilio di autorità, o di consenso, e d'approvazione del Sommo Pontefice, ciò è però, quando il Pontefice è vero, legittimo, indubitato; e non ripugna, che si congreghi in urgente necessità della Chiesa; e può negarsi con ragione, che non possa congregarsi un Concilio Generale, ed Ecumenico senza l'autorità del Sommo Pontefice, se, o questi non vi sia, o sia dubbio, o Scismatico, o due contendano del Pontificato, che non vogliano eseguire la Cessione promessa con giuramento,

ma fomentino pertinacemente il Sciſma. Che ſe in tali occorrenze non vi foſſe nella Chieſa autorità, od appreſſo li Cardinali, od appreſſo i Principi Cattolici di congregar il Concilio, ed agire contra quelli, che vogliono arrogarſi il Pontificato, Criſto non averebbe, come pare, a ſufficienza provviſto alla ſua Chieſa. Quindi è, ſoggiunge il Padre Cruſt, che Adriano II. nell' Epiſtola, che fu letta, ed approvata nell' ottava Sinodo act. 7. ſcrive così : *Romanum Pontificem de omnium Eccleſiarum Præſulibus judicaſſe legimus, de eo verò quemquam judicaſſe non legimus*; *licet enim Honorio ab Orientalibus Anathema dictum ſit, ſciendum tamen eſt, quod ſuper Hæreſi fuerat accuſatus, propter quam ſolum licitum eſt minoribus majorum ſuorum moribus reſiſtere*. Ed al caſo del Sciſma, ſoggiunge il Padre Cruſt, eſtendono i Teologi la Dottrina d'Adriano, perchè dal Sciſma pertinace ſi fa paſſaggio all' Ereſia, eſſendoche dal Sciſma viene a diſtruggerſi l'unità della Chieſa, che ſi preſume non creduta da' Sciſmatici pertinaci. Perciò nel caſo del ſovra eſpreſſo Sciſma era neceſſaria nella Chieſa l'autorità di convocare Concilio Generale, per agire contro i due Sciſmatici Pontefici ad eſtinzione del Sciſma.

Più (proſiegue a riſpondere il Padre Cruſt) Gelaſio I. nell' Epiſtola a' Veſcovi Dardaneſi non fa menzione tra le condizioni del Concilio Ecumenico della convocazione fatta d'autorità Pontifizia, ma ſolamente dell' approvazione fatta dalla Santa Sede, indi provato con varj monumenti, che il Concilio di Piſa fu dalla Santa Sede approvato, conchiude, che tal Concilio fu Ecumenico.

Come coſta ad evidenza, nulla ſiegue da tutta codeſta Dottrina del Padre Cruſt a favore della terza Propoſizione oggettata, parlando egli ſempre della Podeſtà del Concilio ſovra il Papa nella medeſima ſuppoſizione del Papa illegittimo, Sciſmatico. Nemmeno può convincerlo d'aver inſegnata tale propoſizione, ciò, che egli riſponde poco dopo alla ſeguente difficoltà contro l'Ecumenicità del Concilio di Piſa.

Opponeſi. Il Papa non può eſſere depoſto, come coſta dalla Sinodo di Sinueſſa nella Cauſa di Marcellino : *Prima Sedes à nemine judicatur* ; onde Ennodio nel ſuo Apologetico per la Cauſa di Simmaco Sommo Pontefice ſcrive : *Aliorum fortè hominum Cauſas Deus voluerit per homines terminare, Sedis hujus Præſulem ſuo ſine quæſtione reſervavit arbitrio*. Dunque non ſono legittimi gli atti del Concilio di Piſa.

Varie

Varie cose risponde a questa difficoltà il Padre Crust, nell'esposizione delle quali vedesi chiaramente, quanto egli sia lontanissimo dall'insegnare ciò, che contiensi nella terza Propositione oggettata.

Primieramente per modo d'Istoria ammonisce, che vi sono alcuni de' Teologi, e Dottori di non inferior grido, quali rispondono, che questa giuridica eccezione, che sottrae il Romano Pontefice dall'umano giudizio, in niun modo deroga alla giurisdizione della Chiesa, e del Concilio Generale, che la rappresenta, ma solo niega a' Vescovi divisamente considerati, ed alle Sinodi particolari Provinciali, Nazionali, e Diocesane ogni autorità di giudicare sovra il Sommo Pontefice; e che tal'eccezione intendesi de' soli crimi personali del Papa, che non appartengono allo Stato, e Religione di tutta la Chiesa. Sin qui è la narrativa del Padre Crust, a cui subito soggiunge: *Verum quidquid sit de hac responsione, quam ad Canonistas discutiendam remittimus; Respondeo &c.*

Fermiamoci a riflettere, che il Padre Crust non dice assertivamente il contenuto in questa risposta, circa l'autorità del Concilio sovra il Papa, anzi di nuovo si protesta, che vuol prescindere da tal questione, e che ella appartiene a' Canonisti, e solamente ne dà la notizia istorica, come cosa spettante ad un Teologo, e Professore erudito. Ma egli non la condanna. E che per questo? Avrà egli a farla da Maestro Superiore alla Chiesa, ed alla Santa Sede, che fin' ora non l'à condannata? Si dirà forse; dunque l'approva? Non è legittima la conseguenza, quando tra la condanna, e l'approvazione v'è lo stato di mezzo, ed è quello di prescindere, qual è comune agli Storici in moltissimi casi, de' quali vogliono essere semplici Relatori, senza entrare nella discussione della lor verità, o falsità. Così protestasi il Padre Crust coerentemente a ciò, che di sovr' à già detto dell'infallibilità Pontifizia.

Risponde dunque in secondo luogo alla difficoltà sovra proposta: Sia pur vero, che il Papa non possa esser deposto, ma ciò è sol tanto vero, quando trattasi di Pontefice legittimo, vero, indubitato, non quando trattasi d'Antipapa, o di Pontefice dubbio, come nel caso di Benedetto, e Gregorio, deposti dal Concilio di Pisa. Questi erano per lo meno Pontefici dubbj, e dopo che, contro la solenne promessa firmata con giuramento, Rei d'infedeltà, e d'irreligiosità, ostinatamente ricusaron di fare la

Ceſſione neceſſària per l'union della Chieſa, divennero Fautori del Sciſma, e Pſeudo-Pontefici, dunque ebbe autorità il Concilio di deporli giudizialmente, ſecondo qualunque opinione de' Teologi.

Ed ecco lo ſcopo del Padre Cruſt, qual'è il difendere l'Ecumenicità del Piſano Concilio contraſtata, perchè in eſſo ſeguì la depoſizione de' due Pontefici, ed a ſciogliere la difficoltà, non avea egli di biſogno d'entrare nella diſcuſſione di quella Sentenza d'alcuni Teologi favorevoli all'autorità del Concilio ſovra il Pontefice; per queſto ne à voluto preſcindere.

Soggiunge poi, per piena notizia iſtorica di queſto punto, eſſervi altri Teologi d'opinione, che, quantunque non ſi foſſe obbligato il Pontefice con promeſſe, o giuramento, o voto a cedere il Pontificato: e quantunque foſſe non dubbio, ma legittimo Pontefice, tuttavia ſarebbe il Pontefice obbligato a cederlo per procurare la Pace della Chieſa Univerſale, quando queſta in altro modo non poteſſe ottenerſi; Ed in conſeguenza potrebbe in quel caſo la Chieſa congregata in Concilio deporre il Pontefice, come Fautore di Sciſma, ſe queſti ſi oſtinaſſe a voler ritenere la ſua Dignità con univerſale ſconvolgimento della Chieſa medeſima. Fondano queſti la loro aſſerſione ſull'autorità di S. Agoſtino, e di 300. Veſcovi con eſſo lui congregati, dall'Epiſtola di quelli inſerita nel di lui Libro *De Geſtis cum Emerito Donatiſtarum Epiſcopo*; ed anche ſovra l'autorità di due Cardinali, l'uno di S. Marco, l'altro Cameracenſe Pietro d'Aliaco, ricavandolo queſti dal Teſto Evangelico: *Bonus Paſtor animam ſuam dat pro Ovibus ſuis*: Onde dicono; Se il buon Paſtore è tenuto dare la vita per le ſue Pecorelle, biſognando, molto più ſarà tenuto dare gli accidenti di eſſa, Onore, Podeſtà, Dominio, e tutto ciò, che è vanità per chi lo deſidera.

Riflettaſi di nuovo, che il Padre Cruſt in queſto luogo niente afferma, niente riſolve, ma ſolo narra ciò, che alcuni Autori aſſeriſcono; Neppure entra a diſcutere, ſe queſto caſo ſia poſſibile nella Chieſa di Dio, che un Pontefice legittimo ſia ridotto a dover cedere il Pontificato per bene, e pace univerſale della Chieſa; anzi quand'occorreſſe tal caſo, in tutto rigore dell'Ipoteſi non profferiſce il ſuo ſentimento ſovra il ripiego de' mentovati Autori. Dunque non può quì opporſegli, che inſegni eſſere la Podeſtà del Concilio ſovra il Papa,

da

da cui poſſa il Papa eſſer depoſto, e privato.

Sciolte quindi alcune altre difficoltà contro l'Ecumenicità del Concilio di Piſa, e ſpezialmente quelle, che furono propoſte nello ſteſſo Concilio a' Padri dai Legati di Roberto Duca di Baviera, eletto Re de' Romani, alle quali difficoltà contrappone le ſteſſe riſpoſte date da' Padri medeſimi in eſſo Concilio, paſſa il Padre Cruſt alla Storia del Concilio di Coſtanza, in cui narra la depoſizione fatta di Gioanni XXIII., e l'elezione del nuovo Pontefice Martino V. per abolire, come finalmente riuſcì, un Sciſma così lungo, oſtinato, e perturbativo dell'unità, e pace della Chieſa, e non trovo in tutta coteſta Iſtoria veruna Propoſizione, che abbia relazione alle oggettate.

Potrebbe quì opporſi. Il Padre Cruſt ammette per legittimo Pontefice Gioanni XXIII., come afferma nella prova dell' Ecumenicità del Concilio di Piſa; Più; Egli ammette la Depoſizione legittima dello ſteſſo Gioanni fatta dal Concilio di Coſtanza; Dunque ammette, ed inſegna, che il Concilio ſia ſovra il Papa legittimo, e che poſſa il Papa eſſere dal Concilio e privato, e depoſto; E non può dirſi, che narri ſolo ſtoricamente il parere di quelli, che ammettono il ſudetto Gioanni eſſere ſtato legittimo Pontefice; Perche aſſume per prova dell' Ecumenicità del Concilio Piſano l' eſſere ſtato riconoſciuto per legittimo Pontefice lo ſteſſo Gioanni dal Concilio Coſtanzienſe, dal che ne inferiſce il Padre Cruſt; Se Gioanni era vero Pontefice, dunque Gregorio, e Benedetto, che erano ſtati depoſti dal Concilio di Piſa erano ſtati legittimamente depoſti, non potendovi eſſere tre Pontefici legittimi nello ſteſſo tempo; Dunque il Concilio di Piſa, da cui furon queſti depoſti eſſer dovea legittimo. Oppure non può dirſi, che narri ſtoricamente la depoſizione fatta di Gioanni da lui aſſerito legittimo Pontefice, ſenza difendere che ella ſia legittima, poiche nella prova terza, e quarta, che egli adduce per l' Ecumenicità del Concilio di Coſtanza lo afferma aſſai chiaramente.

Nella terza prova dice, che la Chieſa Romana, ed Univerſale à riconoſciuta per legittima la depoſizione di Gioanni XXIII., ed à ſempre venerata, e riconoſciuta per legittima l'elezione di Martino V., come Pontefice indubitato; e ne inferiſce, che perciò eſſer dovea legittimo il Concilio di Coſtanza, e come tale riconoſciuto dalla Chieſa, non potendoſi deporre, ed eleg-

gere

gere legittimamente il Pontefice, ſe non da legittimo Concilio.

Nella quarta prova allega l'approvazione da Martino V. fatta del Concilio di Coſtanza, qual Pontefice eſſendo legittimo, fù il Concilio approvato da legittimo Pontefice, e perciò deve riconoſcerſi come Concilio legittimo. Se dunque il Padre Cruſt ammette per legittima l'elezione di Martino V., altresì ammette per legittima la depoſizione di Gioanni XXIII., e non la narra ſol tanto iſtoricamente; Dunque egli ammette, ed inſegna, che il Concilio abbia depoſto un Papa legittimo, e però che la podeſtà del Concilio ſia ſovra il Papa, da cui il Papa non ſolamente poſſa eſsere, ma ſia ſtato di fatto privato, e depoſto.

Queſto raziocinio, che a prima viſta pare che renda difficoltà per riguardo alla terza Propoſizione oggettata, neppur convince d'aver inſegnata il Padre Cruſt la Dottrina in eſſa contenuta. Veriſſimo è adunque, che il detto Padre afferma eſſere ſtato riconoſciuto legittimo Papa Gioanni XXIII., e quindi ne inferiſce, che fù legittima la depoſizione di Gregorio, e Benedetto fatta dal Concilio di Piſa; contuttociò egli ammette colla verità della Storia, che perſeverò il Sciſma anche dopo la loro depoſizione, volendo ancora quelli eſercitare da veri Pontefici, benche nol foſſero, dal che ne naſceva, che tre in un tempo pretendevano il Pontificato. Era allora vero Pontefice Gioanni XXIII., ma in quei torbidi non ſapevaſi la verità univerſalmente da tutta la Chieſa, perche gli altri due mentovati aveano i loro Fautori, che a Gioanni negavano l'ubbidienza, ed era diviſa la Chieſa in tre fazioni con ſtrazio dell'unità ſua. Fu poi riconoſciuto, ed annoverato fra' Papi legittimi dal Concilio di Coſtanza il medeſimo Gioanni XXIII., ma vedendo i Padri d'eſſo Concilio, che ancor durava oſtinato il Sciſma, cui per rimediare il mezzo allora unico era, che tutti e trè cedeſſero il Pontificato, e foſſe di comune conſenſo eletto un nuovo Papa, a cui tutta ubbidiſſe la Chieſa, perſuaſero a Gioanni di dover cedere. Accettò egli come poteva di fatto, ed era convenientiſſimo il partito, ed obbligoſſi con voto, e giuramento ſolenne d'eſeguirlo.

Fin quì era Gioanni XXIII. ſtato legittimo Pontefice, ne ſin quì afferma il Padre Cruſt, che il Concilio abbia eſercitata, o preteſa Superiorità ſovra il Pontefice. Dopo la ſolenne giurata promeſſa, pentito Gioanni d'averla fatta, fuggì furtivamente, e con

iſcandalo della Chieſa ſi ſottraſſe all' eſecuzione, ed eccolo divenuto con tal fatto Promotore, e Mantice del Sciſma, e Perturbatore dell'Unità nella Chieſa, volendo proſeguire ad eſſer Pontefice contro la giurata promeſſa della ſua ceſſione, dopo cui non fu più riconoſciuto per legittimo da' Padri di Coſtanza, ma illegittimo come gli altri due, e come tale afferma il Padre Cruſt, che fu Gioanni legittimamente depoſto. Queſta è la Storia, queſte le aſſerſioni di detto Padre. Non ne ſegue adunque, che il Concilio ſia ſuperiore al Papa legittimo, e poſſa deporlo, per eſſere ſtato depoſto Gioanni XXIII., che per ſua colpa divenne illegittimo, e Sciſmatico, e mentre fu tale, fu dal Concilio depoſto.

Nemmeno può ſervire d' appiglio a favore della ſteſſa terza Propoſizione oggettata ciò, che dice il Padre Cruſt in riſpoſta ad una difficoltà, che egli s' oppone contro la da lui aſſerita, e provata Ecumenicità del Concilio di Coſtanza. Contrappone dunque a' Decreti della Seſſione 4. e 5. di queſto Concilio altri Decreti del Concilio di Fiorenza ſotto Eugenio IV., e del Concilio Lateranenſe ſotto Leone X., quali tutti Decreti riguardano la ſuperiorità, o del Concilio ſovra il Papa, o del Papa ſovra il Concilio; E quelli di Coſtanza ſono favorevoli al Concilio, gli altri di Fiorenza, e Laterano ſon favorevoli all' autorità Pontifizia.

A queſta, che ſembra oppoſizione di Concilj tra loro, riſponde prima il Padre Cruſt colla Storica narrazione delle diverſe ſtrade tenute da' Teologi.

Altri, o negano affatto l' approvazione delli due Decreti di Coſtanza, che perciò aſſeriſcono di niun peſo; o la riſtringono al ſolo caſo di Sciſma, e d'un Pontefice dubbio, nel qual ſenſo vogliono s' intenda parlare il Concilio di Coſtanza, quando attribuiſce al Concilio la ſuperiorità ſovra il Papa.

Altri pretendono fatti conciliarmente, ed approvati i Decreti di Coſtanza, e che ſtendanſi anche al Papa certo, militando ſempre la ſteſſa ragione, che l' autorità del Concilio viene immediatamente da Criſto, e tanto più, ſoggiungono coteſti Autori, che il Concilio di Coſtanza à eſercitata queſta ſuperiorità ſovra Gioanni XXIII. legittimo Pontefice, eppure depoſto.

Gli Autori della prima riſpoſta ſciolgono ſubito la difficoltà, perche non v' è ripugnanza tra Concilio, e Concilio toſto che i Decreti del Concilio di Coſtanza ſovra menzionati o non

lono legittimi, o eſſendo riſtretti al caſo ſolo di Sciſma, non vengono in alcun modo contraddetti da' Concilj di Fiorenza, e Laterano.

Gli Autori della ſeconda Riſpoſta per varie ſtrade vanno eſponendo il ſenſo delli due ſuddetti Concilj di Fiorenza, e Laterano, come non oppoſto a quello dei Decreti di Coſtanza. Il Concilio di Fiorenza, dicono eſſi, à ſol tanto dichiarato il Primato del Sommo Pontefice, che egli gode nella Chieſa, di qual Punto trattavaſi in eſſo Concilio contro a' Greci. Il Concilio Laterano; altri nol vogliono Generale, eſſendovi appena cento Veſcovi; altri, che non abbia conciliarmente o diſcuſſo, o definito l'Articolo, di cui trattavaſi, della ſuperiorità del Pontefice ſovra il Concilio, onde è, che lo ſteſſo Bellarmino Lib. 2. cap. 13. *de Concil. auctoritate*, non oſtante il Decreto di queſto Concilio afferma: *Ideò uſque ad hanc diem quæſtio ſupereſt etiam inter Catholicos.*

Da tutte le ſuddette riſpoſte, nelle quali contienſi l'opinione ancora di coloro, che ammettono la ſuperiorità del Concilio ſovra il Papa nulla può inferirſi à favore della Terza Propoſizione oggettata, quaſi che ella ſia inſegnamento del Padre Cruſt, perchè detto Padre nè l'una, nè l'altra abbraccia di queſte ſtrade, ma avendole ſtoricamente narrate a pienezza d' erudizione, diſcende a proporre la ſua riſpoſta nel tenore, che ſiegue.

Riferite le controverſie vertenti circa i mentovati Decreti di Coſtanza, e laſciatane la riſoluzione a Canoniſti, riſpondo all' oggezione formata contro l' Ecumenicità del Concilio di Coſtanza, non eſſere neceſſario, acciò un Concilio ſia Ecumenico, che tutti i Decreti del medeſimo ſieno accettati dalla Chieſa, e niuno venga contraddetto da altri Concilj; baſta che i Decreti in materia di Fede, per iſtabilimento de' quali ſi è congregato il Concilio ſieno univerſalmente ammeſſi, e ſieno oſſervate le altre condizioni neceſſarie all' Ecumenicità del Concilio. Così occorre del Concilio di Coſtanza, i di cui Decreti contro i Vicleffiti, ed Uſſiti ſono accettati da tutta la Chieſa, onde quantunque i Decreti della Seſſion quarta, e quinta non ſiano univerſalmente accettati, ſe non come riſtretti al ſolo caſo di ſciſma, ciò non oſta all' Ecumenicità del Concilio di Coſtanza.

Qual appiglio può indi ritrarſi per evincere, che il Padre Cruſt

abbia

abbia insegnata la terza Proposizione oggettata ? Quando il detto Padre fonda la sua risposta nella Sentenza favorevole al Pontefice, sovra di cui, per non esaltare l'autorità del Concilio, esclude i Decreti della Session quarta, e quinta di Costanza (intesi almeno senza restrizione) dall'accettazione della Chiesa Universale, che val' a dire, rigetta da se l'arma più poderosa, di cui soglion servirsi i Difensori dell'Autorità Conciliare sovra il Pontefice.

Conchiude finalmente il Padre Crust il suo Trattato de' Concilj in particolare colla Storia, e Critica del Concilio di Fiorenza, in cui due sole cose trovo da osservare a proposito delle Proposizioni oggettate. La prima a riguardo del Primato Pontifizio sovra tutta la Chiesa di Cristo, di cui il Papa è Vicario, e come Capo di tutta la Chiesa à ricevuta da Cristo piena podestà di pascere, reggere, e governare la stessa Chiesa Universale. Così replica in più luoghi il detto Padre nella Storia di questo Concilio, e direttamente con ciò s' oppone a quanto gli si oggetta nella seconda Proposizione. Il Papa adunque è Capo della Chiesa, ed è il Maestro della Disciplina dell' altre Chiese, quando à da Cristo piena podestà di reggere, pascere, e governare; e questo è ciò che il Padre Crust insegna. Contro la 2a

La seconda cosa, che io trovo da osservare, appartiene alla decima delle proposizioni oggettate, qual neppure è stata mai insegnata dal Padre Crust. Narra ivi il detto Padre, che nel Concilio di Fiorenza uno de' capi ventilati fu l'articolo del Purgatorio, o dello stato dell' Anime dopo morte, e dice che fu deciso nel modo seguente. Contro la 10a

Circa il Purgatorio, o stato dell' anime subito dopo morte, concordarono i Padri, che l'anime de' Giusti, che portano seco qualche reato a purgare, son detenute in qualche luogo di Purgatorio, ma quelle, ch' escono pienamente purgate dal Corpo, volano subito al Cielo; ma se in quel luogo, o Purgatorio vi sia fuoco, o caligine, o turbine, od altra cosa, non ne vollero disputare. Ecco ciò, che dice il Padre Crust del fuoco del Purgatorio. Egli riferisce ciò, che è di fatto, che i Padri di Fiorenza non ventilarono; e come mai ella è legittima la conseguenza; dunque ha insegnato, che nel Purgatorio non v' è fuoco fisico ? E donde ricavasi il rimanente : Di cui, cioè del qual Purgatorio, non vi era cognizione veruna ne' pri-

mi ſecoli della Chieſa? Il Padre Cruſt non à mai inſegnata una tale propoſizione, nè altro, da cui ella poſſa dedurſi.

Parla alquanto più ſotto alla predetta Dottrina anche dell' Inferno, ma in ſimil guiſa dice eſſere ſtato definito in queſto Concilio, che l'anime, le quali partono da queſta vità, o col mortale attual peccato, o coll' originale, vanno all' Inferno, dove però vi è diſuguaglianza tra le lor pene. Nulla più egli dice dell'Inferno; e come quindi può inferirſene, che abbia inſegnato non eſſervi colà giù fuoco fiſico?

Contro la 2. e la 9. Giungo più oltre alla Queſtione quinta verſo il fine di queſto Trattato, ſotto il titolo *De Romani Pontificis inter Epiſcopos jure Divino Primatum obtinentis Decretis*, e trovo, che egli aſſeriſce ſul principio, come Dottrina indubitata, e di fede contro gli Eretici, il Primato del Romano Pontefice nella Chieſa Univerſale, e che la Sede Romana ſia per Divina Iſtituzione il centro della Cattolica Verità, e vera Religione. Soggiunge il Padre Cruſt, quì ſuppongo tal Dottrina, , e la proverò nel Trattato della Fede, dove ampiamente ſi parlerà della Chieſa, e della di lei Gerarchia. Ecco di nuovo quanti richiami in poche parole del Padre Cruſt contro le Impoſture della ſeconda, e nona Propoſizione; In quella perche s' incolpa d' aver inſegnato, che il Papa non è il Capo, e l' Maeſtro della Diſciplina dell' altre Chieſe; Nell' altra perche ſi pretende, ch' egli tolga di mezzo ogni differenza nell' ordine dell' Eccleſiaſtica Gerarchia.

Contro la 1. Ora faccio ritorno alla prima Propoſizione oggettata, giacchè quì ne tratta eſpreſſamente il Padre Cruſt; Odaſi però s' egli inſegni ciò, che quella contiene, o piuttoſto direttamente il contrario; Ecco i formali ſuoi termini: *In primis certiſſimum eſt, & convenit inter omnes Catholicos Romani Pontificis ex Cathedra loquentis, ſeù, ut aiunt, definientis ut Oraculum, & Organum Eccleſiæ, aut, ut loquuntur alij, ut repræſentantis omnibus modis univerſam Eccleſiam in toto Orbe diſperſam, Decreta infallibilis eſſe, & immobilis auctoritatis.* Lo dice pur chiaro, che quando il Pontefice parla *ex Cathedra* ſono i ſuoi Decreti d' infallibile, d' immobile, d' irrefragabile autorità: *ſubindeque argumenta Theologica ex illis deducta eſſe irrefragabilia*, così ſoggiunge. E dov' è, ch' egli eſigga il conſenſo della Chieſa Univerſale, acciò poſſa il Papa decidere?

Non

Non dissimulo, che quelle parole *aut, ut loquuntur alij, ut repræsentantis omnibus modis universam Ecclesiam in toto Orbe dispersam* significhino il consenso della Chiesa Universale; con tutto ciò, parlando sempre il Padre Crust colla dovuta coerenza a quello, che à già sovrainsegnato, non esige questo consenso della Chiesa esclusivamente alla Pontifizia infallibilità, quando un tal consenso non siavi, ma parla sempre con precisione, e la sua Dottrina deve intendersi nel modo seguente. Sono infallibili i Decreti del Pontefice, quando parla *ex Cathedra*; e poiche diversamente spiegano i Teologi questo parlar *ex Cathedra* del Pontefice, volendo altri, che basti da se solo il Pontefice come Oracolo della Chiesa, quando parla alla Chiesa, ed altri esigendo, che parli colla stessa Chiesa, cioè col consenso di tutta la Chiesa pronunzj i suoi Decreti, quindi per prescindere dalla Controversia non escludesi il primo modo dall' infallibilità, neppure esigesi il secondo; onde dopo aver detto infallibili i Decreti del Papa, che parla *ex Cathedra*, soggiunge: Cioè; come altri dicono, quando da se solo parla alla Chiesa, come Oracolo, ed Organo della medesima; o, come altri vogliono, quando parla alla Chiesa, col consenso di tutta la Chiesa. Forsi che non dovea parlar così chi vuole, come il Padre Crust in questo luogo, stabilire un Dogma tra' Cattolici indubitato, che per altro non poteasi in altro senso stabilire, senza essere sottoposto alle contraddizioni, o dell'una, o dell'altra parte de' Teologi, e Canonisti? Sicchè resta fuor d'ogni dubbio, che il Padre Crust stabilisca la Dottrina direttamente opposta a ciò, che contiene la prima Proposizione oggettata, mentre insegna essere infallibile il Papa, quando parla *ex Cathedra*, e non esige il consenso universale della Chiesa, acciò parli, o decida *ex Cathedra*. Può essere più manifesto il riscontro alla giustificazione de' suoi insegnamenti, e più chiaro l'argomento a convincere di calunnia la prima Proposizione oggettata?

Che se poco dopo afferma il Padre Crust non essere d' irrefragabile verità i Decreti Pontifizj, egli dichiarasi, questo essere, quando il Pontefice non parla *ex Cathedra*. In fatti divide questi Decreti in trè gradi d' autorità subalterna. Il primo grado infimo l' ànno gli Opuscoli scritti dal Papa, come Dottore privato; il secondo l' ànno le Risposte del Papa, come Dottor pubblico, date, o ad una Chiesa particolare, o ad un

Col-

Collegio, o a particolar persona; Il terzo l'ànno le Decretali, che leggonsi inserite nel Corpo Canonico, e per riguardo a quetto supremo grado insegna, che le Proposizioni d'esse Decretali, nelle quali sta lo scopo principale, sono certe di certezza morale; Quelle, che di passaggio si frappongono, alcune volte fanno probabilità anche tenue, e qualche volta possono rettamente giudicarsi false, perchè alle prime, deve piamente credersi, che spezialmente assista lo Spirito Santo, sendo elleno una Regola, che dassi a' Fedeli per bocca del Pontefice; ed alle seconde non è necessaria tal' assistenza, sendo per lo più congruenze umane, perciò fallibili, e tal volta false, come costa altresì occorrere nelle Proposizioni incidenti, e nelle ragioni addotte in prova dell'intento da' Concilj Ecumenici. Così nel Niceno secondo dicesi potersi dipingere, ed adorare gli Angioli, ma s'allega per ragione, perchè sono corporei, il che è falsissimo. Non vi è adunque in tutta questa Dottrina cosa, che contraddica all'infallibilità del Sommo Pontefice, quando parla *ex Cathedra.*

Confermasi la Dottrina del Padre Crust contro ciò, che gli si oggetta nella prima, e seconda Proposizione, e comprovasi da ciò, che detto Padre stabilisce più sotto nella seconda Conclusione circa l'autorità de' Padri, e Dottori della Chiesa. Dice ivi, che quelli sono Dottori della Chiesa, e debbono aversi per tali, che per eminenza di Dottrina, e di Santità insigne sono così dalla Chiesa riconosciuti, siccome sieno stati dichiarati, o da qualche Concilio Ecumenico, o dal Capo visibile della Chiesa il Romano Pontefice, e lo stesso replica poco più sotto nelle prove, e ne' medesimi termini. Qui è ben chiaro, che il P. Crust riconosce l'infallibilità nel Pontefice, che parla *ex Cathedra*; e non esprime, ch'esigasi verun consenso universale della Chiesa; di più lo afferma Capo, e Maestro della Chiesa tutta, quando le Pontifizie definizioni sono regola certa, ed infallibile alla Chiesa, per discernere i Dottori di essa da quelli, che non lo sono.

Contro la 1.e 2.

Più; confermasi da ciò, che soggiunge circa S. Tommaso nella Conclusione prima, in cui lo colloca tra' Padri della Chiesa, e nella seconda, in cui lo colloca tra' principali Dottori; nella prima ne fonda la prova sulla dichiarazione del Pontefice, che à podestà sovra la Chiesa universale, ed allega la dichiarazione di S. Pio V.; nella seconda stabilisce la sua pro-

va

va in una Bolla dello ſteſſo Pontefice. Dunque riconoſce il Papa Capo, e Maeſtro dell'univerſal Chieſa, e nulla quivi afferma, da che ne ſegua, ch'egli abbia inſegnato eſſer fallibile il Papa *ex Cathedra*, o che in verun modo favoriſca le due ſuddette prime Propoſizioni oggettate, il che tutto dalle Dottrine del ſopraddetto Padre Cruſt manifeſtamanre raccoglieſi.

Giacchè dal Trattato de' Luoghi Teologici, dettato dal Padre Cruſt nel 1730., quale ò tutto traſcorſo con eſattezza, facendo le oſſervazioni come ſovra eſpreſſe ſovra tutto ciò, che poteva appartenere in qualche modo al Soggetto delle oggettate Propoſizioni, nulla di più rinvengo, che poſſa ſervire, o di qualche appoggio a proteggerle, o di motivo a ribatterle; m'inoltro al Trattato *de Deo*, che il Padre Cruſt à dettato nel 1729., e replicato nell'anno corrente 1731. con poco divario di queſtioni, per l'incidenza di nuove diſpoſizioni, che ſonoſi date dai Regolamenti della Regia Univerſità. Padre Cruſt 1729. de Deo.

Trovo ſubito in eſſo Trattato, come il dettò la prima volta, nella queſtione preambola art. 5. §. 2., che parla nuovamente del Pontefice, e de' ſuoi Decreti in queſti termini. I Decreti Pontifizj ſono le riſoluzioni della Sede Appoſtolica, da eſſa date ſovra varie difficoltà della Fede, che le ſono propoſte; Imperocchè eſſendoli (cioè al Pontefice) ſtata promeſſa nella Perſona di Pietro una ſpezial protezione, e coſtanza nella Fede, e data podeſtà di paſcere l'univerſal Gregge, con ragione raccorrono alla Santa Sede le altre Chieſe, come quella, che d'Iſtituzione Divina à il Primato fra' Veſcovi. E queſto, che con tanta chiarezza inſegna il Padre Cruſt, egli è forſi un negare l'infallibilità al Pontefice, quando il Pontefice è quello, che riſolve le difficoltà in materia di Fede, e le tramanda alle Chieſe, ſendoli ſtata promeſſa da Dio protezione, e coſtanza nella Fede? Più; non è egli un dirlo Capo, e Maeſtro di tutta la Chieſa, quando con ragione a lui raccorrono le Chieſe, per eſſer iſtrutte? Sono dunque nuovamente convinte di calunnia la prima, e la ſeconda Propoſizione. Contro la 1. e 2.

Avendo quindi ſcorſo minutamente tutto il detto Trattato *de Deo*, non vi trovo altra coſa, che appartenga, o riferiſcaſi a veruna delle oggettate dieci Propoſizioni, ſe non indirettamente a riguardo della ſettima. Ho detto indirettamente, perchè Contro la 7.

chè in ſpezie non trovo, che parliſi della Contrizione, la quale per altro con molta oſcurità ſi confonde nella detta Propoſizione colla grazia efficace in genere. Comunque ciò ſiaſi; per dilucidare queſto punto, ed oſſervare quanto appartiene al Soggetto di queſta Propoſizione ò lette le Dottrine dell' inclita Scuola Tomiſtica, che il Padre Cruſt appoggia egualmente all'autorità della S. Scrittura, de' Santi Padri, ed alla ragione per opporſi alla ſcienza media de' Moliniſti; e come ſono queſtioni conneſſe, quella di detta Scienza, e della grazia efficace, che è quel dono, che Dio dà a ſuo libero arbitrio, à quindi il detto Padre molte occaſioni nel decorſo di queſto Trattato di parlare della medeſima grazia efficace.

Vero è pertanto, ch' egli ammette, come è di dovere, che la grazia efficace, o ella ſiaſi poi all' atto di Contrizione, o ad altro qualunque atto ſovranaturale, e ſalutare, nel che corre l'iſteſſa ragione, ſia un dono di Dio, qual dono Dio dà a ſuo libero arbitrio, perchè Dio è Padrone di darla a chi vuole, e negarla a chi li piace, ſenza fargli veruna ingiuria, ſendo che: *Cujus vult miſeretur, & quem vult indurat.* Ad Rom. 9. Come con S. Agoſtino prova il Padre Cruſt dalle mentovate parole dell' Appoſtolo. Non è però vero, ch' egli ciò dica nel ſenſo eſpreſſo in detta Propoſizione, per la di cui intelligenza convien eſporre più in chiaro il ſenſo, che può fare la medeſima, ſecondo l'idea di chi l'à oggettata.

Quando diceſi, che s' inſegna dal Padre Cruſt renderſi affatto impoſſibilitati gli arbitrj umani, ed inabili all' adempimento de' Divini Precetti ſenza la grazia efficace, deve chi oggetta eſſer inteſo nel ſenſo ſeguente; Cioè, primo, che la grazia efficace ſia affatto indipendente dall' umano arbitrio, in quanto è puro dono gratuito; Secondo, che ſenza di eſſa è impoſſibile, s'adempia alla Legge di Dio; Terzo, che ſe Dio non la dà, comunque ſenza ingiuſtizia la nieghi, quell' Anima però, che ne reſta priva, trovaſi impoſſibilitata all' adempimento della Legge di Dio, perchè non à per una parte quel mezzo, ſenza di cui gli è impoſſibile di operare, e adempiere alla Legge di Dio, e non è per l'altra parte in ſuo potere l'averlo, quando è puro dono gratuito di Dio indipendente dagli arbitrj umani. Potrebbe chi oggetta inferire di più, Dunque non pecca liberamente quell' anima col traſgredire la Legge Divina, e però non ſi danna per ſua colpa.

A queſti Capi, deve ridurſi l'oggettata Propoſizione, ſe ella à de fare qualche difficoltà contro la Dottrina del Padre Cruſt, ma non è difficile lo ſcioglimento di queſto nodo dai principj medeſimi del detto Padre; veniamone al raziocinio. E' vero, che la grazia efficace è puro dono di Dio gratuito, ma chi non la riceve, non può querelarſi, ne può legittimamente ſcuſarſi dal non eſſerſi convertito a Dio, perchè Dio non la dà a cagione degli impedimenti, ed oſtacoli poſti da noi per noſtra colpa. Così leggeſi nella riſpoſta diretta, che forma il P. Cruſt alla prima oggezione de' Moliniſti, fatta da eſſi a favor della Scienza media. Illuſtra codeſta Dottrina con varie autorità di Santi Padri. Una ſola ne adduco di S. Tommaſo negli eſpreſſi ſuoi termini, che mette in chiaro la Dottrina del Padre Cruſt, e ribatte tutta la machina di queſta oggettata Propoſizione.

S. Tommaſo l. 3. *Contra gentes Cap. 159.* opponeſi in queſti termini: *Cum in finem ultimum aliquis dirigi non poſſit ſine auxilio gratiæ, ſine qua etiam non poteſt habere fidem, ſpem, dilectionem, & perſeverantiam, poteſt alicui videri, quod non ſit hoc imputandum, ſi prædictis careat, præcipuè cum auxilium gratiæ mereri non poſſit, nec ad Deum converti, niſi Deus eum convertat.* Queſta è la difficoltà, che opponeſi l'Angelico Maeſtro, in cui tutto contienſi ciò, che può fare difficoltà nell' oggettata Propoſizione ſettima, giuſta l' eſpoſizione, che ne ò ſovra premeſſa. Udiamone ora la riſpoſta, a cui conformaſi il Padre Cruſt: *ad hujus dubitationis ſolutionem conſiderandum eſt, quod licet aliquis per motum liberi arbitrii Divinam Gratiam nec promereri, nec advocare poſſit, poteſt tamen ſe ipſum impedire, ne eam recipiat, & cum hoc ſit in poteſtate liberi arbitrii, non immeritò imputatur ei, qui impedimentum præſtat gratiæ receptioni.* Ed ecco la Dottrina del Padre Cruſt uniforme affatto a quella del Maeſtro Angelico.

E' Dono di Dio la Grazia efficace; non è in noſtro arbitrio l'averla; ſenza di lei non può adempierſi alla Legge di Dio; dipende però dal noſtro arbitrio il non averla, perchè Dio non la dà a cagion degli oſtacoli, che noi liberamente vi poniamo; E' dunque imputabile a chi non l'à, ſe pecca, e dannaſi per ſua colpa. Queſta è tutta Dottrina dell' Angelico; Queſta è Dottrina altresì del Padre Cruſt, ed è lo ſcioglimento aſſai manifeſto, e chiaro di tutta la difficoltà oggettata.

Ecco tutto ciò, che raccoglieſi a queſto propoſito in tutto il Trattato *de Deo*, nelle queſtioni della Scienza di Dio, dell' efficacia de' Divini Decreti contenute in eſſo, da lui dettato nell' anno 1729.

Padre Cruſt 1731. de Deo. Nello ſteſſo replicato nel 1731. col divario di alcune Queſtioni, dopo aver trattato dell' eſiſtenza di Dio; dell' impoſſibilità dell' ignoranza invincibile, e di varj attributi Divini; indi della viſione beatifica, diſcende ad impugnare l'errore de' Millenarj. Riferiſce ivi varj errori, e fra gli altri d'un certo Tommaſo Anglo, che per le Anime giuſte lorde ancora di qualche reato di pena, non ammette Purgatorio, in cui di preſente vi ſia fuoco, ma vuole ſtiano queſte addolorate, ed afflitte, aſpettando il fuoco del final Giudizio, da cui ſaranno purgate, e ſin dopo queſta purgazione non poſſono veder Dio; così ancora fu di parere un altro Teologo impugnato da S. Tommaſo Opuſc. 2. cap. 9. Parla in tal modo quì di nuovo il Padre Cruſt del fuoco del Purgatorio; ma il riferire una falſa opinione di chi lo nega, ed aggiungere che fu impugnata da S. Tommaſo, è ben diverſo dall' inſegnare effettivamente non eſſervi fuoco nel Purgatorio, come ſi oggetta nella decima Propoſizione.

Contro la 10.

Contro la 1. In queſta ſteſſa queſtione dell' errore de' Millenarj, benchè inſegni il Padre Cruſt, che errò il Pontefice Gioanni XXII., quando aderì all errore de' Millenarj, non può inferirſi aver egli inſegnato, che il Pontefice ſia fallibile anche in materia di Religione nel ſenſo oggettatogli nella prima Propoſizione, e baſta la ſola aſſerſione fatta ivi dal medeſimo Padre a vendicarne la Dottrina da tal conſeguenza. Dice egli in prima, che Gioanni XXII. dall' anno 1316. ſino all' anno 1330. uniformoſſi ſu queſto articolo alla Fede de' Padri Predeceſſori. Secondo, che dopo cadde nell' errore de' Millenarj. Terzo, che però nulla mai definì ſu queſto punto. Così prova con varj monumenti ſtorici, e così lo difende nelle riſpoſte alle oggezioni. Se nulla dunque definì Gioanni Pontefice, non ſiegue dall' aver egli errato, che ſia fallibile anche in materia di Religione, tutto che parli *ex Cathedra*.

Contro la 10. Nelle Confutazioni di queſto errore parla di nuovo il Padre Cruſt dell' Inferno, e del Purgatorio; allega nell' ultima prova, che le anime riprovate vadano ſubito all' Inferno, in cui ſono tormentate, e punite; e ne inferiſce; Dunque le Anime giuſte purgate

gate da ogni macchia ſaliſcono ſubito al Paradiſo. L'antecedente è di Fede dalla Scrittura; la conſeguenza deduceſi dalla convenienza della Divina Miſericordia in ſubito premiare, dove la Divina Giuſtizia è pronta al caſtigo. Nella Conferma accenna il Dogma del Purgatorio, ed aſseriſce, che ivi ſi ſoffrono pene proporzionate al Reato, ſino a conſeguire perfetta mondezza. Nulla però in queſti luoghi ſoggiunge di più circa il ſoggetto, che contienſi nella decima Propoſizione oggettata, anzi riconoſcendo una figura del Dogma del Purgatorio in quel Carcere Evangelico *Matth. 5. 26.*, d'onde non uſcirà il condannato: *Non exies inde donec reddas noviſſimnm quadrantem*; ſinchè non abbia pienamente ſoddisfatto; quindi è lontaniſſimo il Padre Cruſt dall'affermar giammai, che non vi foſse cognizione veruna del Purgatorio ne' primi Secoli della Chieſa.

Ma che più? S'egli anzi inſegna apertamente l'oppoſto nelle riſpoſte alle oggezioni, ed afferma, che la Chieſa in tutti i Secoli pregava per le Anime giuſte, con diverſo fine però. Per quelle, che ancora non erano in refrigerio, ma purgavano: ad impetrar loro il refrigerio. Per le già Beate: a ſeco loro congratularſi della loro gloria. Afferma dunque, ed inſegna il Padre Cruſt, che la Chieſa in tutti i Secoli à riconoſciuto il Purgatorio.

Sino al fine poi di queſto Trattato nulla di nuovo occorre appartenente alle Propoſizioni oggettate, ſe non nella impugnazione della Scienza media, e nelle Queſtioni dell'efficacia de' Divini Decreti, e della Predeſtinazione, dove ripetonſi dal Padre Cruſt i principj della già ſciolta difficoltà circa la Propoſizione ſettima; E' però certo, che non iſcoſtaſi dalla ſovra enunziata Dottrina di S. Tommaſo, e di S. Agoſtino, onde ſenza ripetere fuori di neceſſità più volte una coſa, può ſino al fine ſcorrerſi coteſto Trattato col lume di S. Tommaſo ſovra citato l. 3. *Contra Gentes cap. 159.*, con ſicurezza di non imbatterſi in veruna difficoltà, che ſubito non veggaſi ſciolta ſul punto della ſettima Propoſizione. Contro la 7ª

Rimane del Padre Cruſt a riconoſcerſi il Trattato *de Gratia*, dettato nel 1728., ma in eſso nulla rinvengo d'appartenente alle Propoſizioni oggettate, delle quali ſin qui ſi è parlato, che ſia diverſo dalle ſue già eſpoſte Dottrine. Suggeriſce le notizie preambole, e neceſsarie all'intelligenza della materia; Indi trat- Padre Cruſt 1728. de Gratia

tando della Grazia attuale, espone, ed impugna gli errori di
Contro la 1. varj Eretici. Se ivi ammette l'errore di Zosimo Pontefice di troppa connivenza verso Celestio, lo vendica subito come errore solo di fatto, e non di Dogma; onde non siegue, che in-
Contro la 3. segni la prima Proposizione oggettata. Se dichiara illegittime le Appellazioni di Giuliano, e di Celestio al Tribunal Pontifizio, perchè da un Tribunale infallibile, come è un Concilio plenario, che già à pronunziata Sentenza, non si dà più appellazione, quindi non esalta l'Autorità Conciliare sovra quella del Papa, poichè quei due Concilj Affricani chiamati da Sant' Agostino plenarj erano già stati approvati dal Sommo Pontefice, ed in essi erano già condannati gli Appellanti suddetti; E questo non è insegnare, come si oggetta nella terza Proposizione, che il Concilio sia sovra il Papa, ma solo che da quei due Concilj plenarj, ed approvati più non davasi appellazione al Papa.

Stendesi poscia ad impugnare diversi altri errori su questo Soggetto, e ad esporre le questioni al medesimo spettanti, e di nuo-
Contro la 7. vo in quella della Grazia efficace ritrovo la stessa difficoltà della Proposizione settima, ma il Padre Crust rinnova anch' egli la medesima soluzione, e la rinforza con varie Dottrine di S. Agostino; onde nuovamente non siegue, ch' egli insegni il contenuto in essa Proposizione nel modo già sovra esposto, ma bensì la Dottrina istessa di S. Tommaso su quest' articolo, e di S. Agostino già menzionato, come spezialmente vedesi nella soluzione al 4. argomento in opposto, che io lascio d' esporre per non replicare il già detto.

S' accosta al fine del Trattato coll'impugnazione dell'Agostinianismo, e del Tomismo detto Molliore, indi dopo le nozioni spettanti alla concordia dell' efficacia nella Grazia, e della Libertà nell' Arbitrio, dà l'ultimo compimento al presente Trattato colla celebre Questione; Se la Grazia sufficiente diasi a tutti da Dio; ed in ciò trè cose stabilisce. La prima, ch' egli colloca in ultimo luogo, si è, che la Grazia sufficiente si dà sempre a' Giusti, quando loro ista il precetto d' operare; la seconda, che ad alcuni degli Uomini è negata tal Grazia, anche quando ista il Precetto, e ciò in pena de' peccati precedenti; la terza, che tuttavia non sono costoro scusabili per mancanza di libertà.

Forse sembrar potrebbe, che dalla presente Dottrina possa ritrarsi qual-

qualche appiglio in favore della ſettima Propoſizione oggettata; poichè negandoſi anche l'ajuto della Grazia ſufficiente, quando iſta il precetto, par, che ſi rendano impoſſibilitati gli arbitrj umani, ed inabili all'adempimento de' Precetti Divini.

Ecco in riſpoſta la Dottrina del Padre Cruſt, con cui ſvaniſce ogni preteſo appoggio alla detta Propoſizione oggettata. Quando l'Anima è deſtituita dell'ajuto ſufficiente della Grazia, ella non à la potenza elevata agli atti ſovranaturali; facendoſi tal elevazione colla ſola Grazia ſovranaturale, e proporzionata, onde l'Anima in tal caſo non à proſſima potenza all'atto, per cui iſta il Precetto, benchè le rimanga la potenza fiſica, e remota. Ma queſto, che nel ſenſo della Concluſione del Padre Cruſt occorre a certi peccatori indurati in caſtigo delle precedenti colpe, non gli rende ſcuſabili dal peccato, perchè tale mancanza di proſſima libertà procede dalla volontaria lor colpa; onde non è vero, che rendanſi affatto impoſſibilitati gli Arbitrj umani, ed inabili all'adempimento de' Precetti Divini per mancanza della Grazia, al più ne ſiegue queſta proſſima impoſſibilità degli Arbitrj dallo ſteſso precedente malizioſo eſercizio degli Arbitrj, per cui il Peccatore ſi demerita la Grazia, ed eſsendogli per giuſto caſtigo negata la Grazia non lo ſcuſa dal peccato una tal privazione, benchè lo renda proſſimamente inabile all'adempimento del Precetto. Queſta è la Dottrina del Padre Cruſt, che chiara leggeſi nella riſpoſta alla quinta oggezione, preſa da S. Tommaſo lib. 3. *contra Gentes cap. 160. Nihilominus hoc eis imputatur ad culpam, quia hic defectus ex culpa præcedenti in eis relinquitur*. Nulla dunque può quindi trarſene a favore della ſettima Propoſizione oggettata, nè che ſi meriti d'eſsere redarguito, ſe non pretendeſi di cenſurare l eſpreſsa Dottrina di S. Tommaſo dal P. Cruſt inſegnata.

SCorſi i Trattati del Padre Cruſt, da' quali nulla più ſi ricava ſpettante alle Propoſizioni oggettate, neppur ritrovo da quelli del Padre Mellet altro Profeſsore nella Regia Univerſità di Torino, eſserſi da lui inſegnata veruna delle dette Propoſizioni, o coſa ad eſse appartenente, da cui poſsano quelle, o in tutto, o in parte dedurſi. E primieramente in tutto il Trattato dell'Incarnazione del Verbo, dettato nell'anno 1729., e letto con minuta attenzione, non vi ſcorgo altro circa il Soggetto delle mentovate Propoſizioni, ſe non un articolo, ch'egli frammiſchia

Padre Mellet 1729. de Incarnatione.

chia col nome di digreſſione ſovra il Monoteliſmo del Pontefice Onorio I. Acciò veggaſi, che nulla indi può inferirſi a favore, o della prima, o della terza delle Propoſizioni oggettate, non avendo il Padre Mellet inſegnato, che il Pontefice ſia fallibile, tutto che ammetta l'errore d'Onorio, e non avendo pure inſegnato, che il Concilio ſia ſovra il Papa, tutto che ammetta la condanna del detto Pontefice nella ſeſta Sinodo emanata; eſpongo con brevità la Dottrina del detto Padre.

Contro la 1.e 3

Tre coſe egli ſtabiliſce nella ſua digreſſione. La prima, che Onorio fu condannato nella Sinodo ſeſta; la ſeconda, che fu giuſtamente condannato, come Fautore del Monoteliſmo; la terza, che Onorio non fu però Eretico.

Nella prima reſtringeſi a ciò, che è di fatto, e ne adduce i monumenti; ma queſto non baſta, e nulla da ciò può dedurſi a favore delle mentovate Propoſizioni. Dalla ſeconda, che prova il Padre Mellet con certi, ed indubitati riſcontri del favore preſtato da Onorio a' Monoteliti, non già inſegnando, ma non reſiſtendo, ed uſurpando un comun modo di parlare con eſſi, altro non può dedurſi, ſe non che abbia errato il Pontefice, non operando, come doveva, da vero Pontefice, ma non può dedurſene, che abbia errato parlando *ex Cathedra*; e ſebbene uſurpò il modo di parlar comune cogli Eretici, queſto ſeguì in lettere particolari da lui ſcritte a Sergio, ed in modo, che neppure il convince d'Eretico, potendoſi interpretare in ſenſo Cattolico le ſteſſe Lettere, onde fu ben Fautore, ma non Aſſertore dell'Ereſia, come nella terza ſua Concluſione prova ſodamente; non può adunque la prima Propoſizione oggettata dedurſi da tutta queſta Dottrina.

Nemmeno può dedurſi la terza Propoſizione della Superiorità Conciliare ſovra il Pontefice; odanſi le parole eſpreſſe del Padre Mellet. Opponeſi egli in terzo luogo alla ſeconda aſſerſione: Se tal condanna fu giuſta, ella deroga all'Autorità, e Maeſtà Pontifizia; non deve dunque ammetterſi; e riſponde: La condanna non cade ſovra Onorio, come Pontefice, ma come quello, che deviò dall'Uffizio di Pontefice, ſendo l'Uffizio di Pontefice d'opporſi con vigore alla naſcente Ereſia, o ſupprimerla, o condannarla ſubito nata, il che non fece Onorio, che piuttoſto la patrocinò, e fomentolla con imprudente, e ſconſigliata economia. Così afferma il Padre Mellet, ed è ben diverſo dall'inſegnare, che il Concilio ſia ſovra il Papa, di cui queſto

è piuttosto condannare le azioni, che la Persona.

Da questo Trattato speditomi con brevità, m' inoltro a quello de' Sagramenti, dettato nell' anno 1730. dallo stesso Padre Mellet. In esso parla de' Sagramenti in genere, indi in particolare del Battesimo, finalmente della Cresima. Leggendolo con esattezza trovo nella Disertazione seconda §. 5. sotto il titolo del numero de' Sagramenti della nuova Legge, che stabilisce il numero settenario d'essi, e prova di Fede, che non siano più, o meno, e tutti istituiti da Cristo, allegando il Tridentino Sess. 7. Can. 1., e la costantissima tradizione della Chiesa. Ecco manifesta la falsità della Proposizione quinta oggettata, di cui il Padre Mellet insegna direttamente l'opposto, volendo, che la Confessione auricolare, in qual senso deve unicamente intendersi il detto Padre, sia Sagramento come gli altri istituito da Cristo, e perciò anteriore a tutte le penitenze pubbliche, alle quali pertanto non potè essere surrogato.

Padre Mellet 1730. de Sacramentis, & de Baptismo, & Confirmatione. Contro la 5.

E poi se il Padre Mellet volesse questo Sagramento istituito di Legge sol positiva, e surrogato alla Penitenza pubblica, nol direbbe, come l'afferma nel terzo quesito del § 6. un Sagramento necessario di necessità di mezzo a quelli, che àn perduta la Grazia battesimale. Che se quì non intendiamo, che detto Padre parli della Confessione auricolare sotto nome di Sagramento di Penitenza, è più presto convinta di calunnia la Proposizione oggettata, perchè il Padre Mellet mai non ne parla sotto questi termini espressi.

Prosieguo sino alla Disertazione terza del Battesimo §. 9., senza incontrarmi in altro, che appartenga alle Proposizioni oggettate. In questo §. ritrovo parlarsi dell' insufficienza dell' attrizione, ma ben diversamente da quanto si espone nella sesta Proposizione oggettata, ove però questa si spieghi in senso, che possa fare difficoltà degna di un Teologo.

Insegna quivi il Padre Mellet, che in un Adulto battezzando deve concorrere; Primo, Fede; Secondo, Penitenza, che inchiuda odio della vita passata, e proponimento di nuova vita. Sin quì non siamo ancora al nostro caso. Provati sodamente questi due punti, s'avanza, e dice; L' Adulto battezzando deve dolersi de' suoi peccati, non per solo timor dell' Inferno, e delle Pene, ma per motivo d'amor di Dio. Non parla il Padre Mellet dell' Attrizione a riguardo del Sagramento della Penitenza, come esprime la Proposizione oggettata, e tanto sol bastarebbe per

Contro la 6.

con-

convincerne la falsità, ma come la difficoltà è la stessa, e quando dovrà trattare di questo Sagramento uniformerassi alla presente Dottrina, dissimulo di buon grado l'equivoco, e mi fermo nella sostanza.

Due prove adduce della sua asserzione; la prima dal Concilio di Trento Sess. 6. cap. 6. *Disponuntur ad ipsam justitiam &c.* Dove dice il Concilio, che si dispongono i Peccatori alla giustificazione dal timore della Giustizia; e lo stesso Concilio spiega, che dal Timore passano alla Speranza colla considerazione della Misericordia, e da questa all' Amore iniziale di Dio, come Fonte d'ogni Giustizia; quindi si muovono ad odiare, e detestare i peccati. Ed ecco dal Concilio di Trento, come inferisce il Padre Mellet, che la giustificazione esige, che si detestino i peccati, e che il dolore proceda da motivo di Carità; la seconda la trae da' Santi Tommaso, ed Agostino, colle Dottrine de' quali argomenta, che il solo timore non basta ad escludere ogni volontà di peccare, e per altra parte alla giustificazione vi vuole un dolore, ch' escluda questa volontà; dunque un dolore, che sia per motivo d'amore, e quest' amore non sia di sola speranza, o di concupiscenza, ma di carità, o benivolenza in Dio, come infinitamente perfetto. E questa essere stata la mente de' Padri nel Tridentino il contende dalla Storia del Pallavicino, di cui parimenti si prevale a sciorre un'apparente contraddizione, che esso Padre Mellet opponesi, come fu opposta a' Padri dello stesso Concilio; Cioè, che l'amore di Carità sia forma giustificante, ed insieme sia disposizione previa alla giustificazione. Risponde col detto storico lib 3. cap. 4. sess. 3. in un luogo parlarsi da' Padri della Carità attuale iniziale, e nell'altro della Carità abituale, nel che non corre veruna contraddizione.

Questa è tutta la Dottrina del Padre Mellet insegnata su tal punto; Mettiamole ora in confronto la Proposizione sesta oggettata. Ella dice così: L' Attrizione per motivo sovranaturale non basta a conseguire la Grazia giustificante col Sagramento della Penitenza: Se qui si fermiamo: ella è la Sentenza medesima, per parità di ragione, che quella del Padre Mellet, e non credo, che l'intenzione avversaria sia di censurarla in questi termini, ne' quali è difesa dai Teologi più zelanti; Soggiungono pertanto alla Proposizione coloro, che l'oggettano: Ove anche, cioè l'Attrizione, fosse accompagnata da formal pentimento, e Conversione a Dio. Io quì gli interrogo, cosa intendano

tendano per formal pentimento? O vogliono dire di nuovo un dolor formale dal motivo di ſolo timore, oppur un dolore dal motivo d' amore; Se dicono il primo, nulla aggiungono di nuovo alla prima parte della Propoſizione, ed è ſuperflua la particola, reſtando ſempre la ſteſſa Sentenza del Padre Mellet, benchè ſotto diverſi termini; Se dicono il ſecondo, è falſiſſimo ciò, che ſoggiungono coll' applicarlo ad eſſo Padre, che inſegna direttamente l' oppoſto.

Lo ſteſſo dirò dell' altra particola aggiunta, ricercando, che pretendano ſignificare per nome di Converſione a Dio. Queſta deve prender la ſua miſura dall' avverſione al peccato, e però dal dolore, con cui l'Anima il deteſta; la Converſione a Dio, che ſi fa dall' Anima, che deteſta il peccato col ſolo dolore d'Attrizione già ſovra ſpiegato, non è Converſione, che baſti alla giuſtificazione nel Sagramento in Sentenza del Padre Mellet, poichè ella non aggiunge di più al dolor d' Attrizione. Se poi vogliono ſignificare per Converſione a Dio, una tal Converſione, che inchiuda l'amor di Dio, queſto neppure non à egli mai inſegnato; anzi è direttamente oppoſto a ciò, che eſpreſſamente inſegna, come da tutta la ſua Dottrina chiaramente raccoglieſi. Conchiudo: O la Propoſizione ſeſta oggettata ſpiegaſi tutta ſecondo i principj del Padre Mellet, ed ancorchè non l'abbia egli inſegnata ne' termini eſpreſſi, non trovo difficoltà d ammettere, ch' ella poſſa dagli ſteſſi principj dedurſi, ſolo è da ſtupire, ch' ella venga oggettata; O la Propoſizione ſpiegaſi in ſenſo contrario, in cui unicamente potrebbe fare difficoltà, e non è verò, ch' egli l'abbia inſegnata; Nè veggo con qual illazione ella poſſa dedurſi da' ſuddetti ſuoi principj.

Giunto al termine finalmente di queſto Trattato, non ritrovandovi più ſoggetto ſpettante alle Propoſizioni oggettate, paſſo a ſcorrere l ultimo, che ſolo ne rimane, *De Auguſtiſſimo Euchariſtiæ Sacramento*, dettato nell' anno corrente 1731., ed abbenchè egli ſia di materia affatto diſparata, m'imbatto ſul fine della prima Diſertazione nella digreſſione, che fa ſovra la controverſia del ſecondo ſecolo in ordine alla celebrazione della Paſqua; e leggo, ch' egli conchiude la riſpoſta alla prima oggezione del primo queſito in queſto modo: Non potevano gli Aſiatici avanti il Concilio Niceno eſſere tacciati d' Ereſia, perchè celebravano la Paſqua alla Luna XIV., e ne dà trè ragioni.

Padre Mellet 1731. de Auguſtiſſimo Euchariſtiæ Sacramento

Contro la 1ª

La prima, perch' era certo, ch' essi non volevano risvegliar l'osservanza de'Riti Giudaici, essendo Personaggi Santissimi. Seconda, perchè non era ancora la controversia stata discussa in plenario Concilio, da cui la verità fosse determinata. Terza, perchè niun Sommo Pontefice avea ancora definito l'articolo. Ecco che dove il Padre Mellet tratta, benchè sol di passaggio, delle Pontifizie definizioni, non le chiama fallibili, e non parla del consenso della Chiesa Universale, come oggettasi nella prima Proposizione.

Fermiamoci ancora brevemente nella sesta Disertazione, in cui
Contro la 2. trattasi della necessità di questo Sagramento, sotto il titolo: Se la Chiesa abbia potuto proibire a' Laici l'uso del Calice. Trovo nella risposta alla quinta oggezione, che parlando di due Pontefici Leon Magno, e Gelasio, li riconosce per Maestri della Disciplina di tutte le Chiese, come quelli, che stabilirono Leggi in tutta la Chiesa Universale in materia d'Ecclesiastica Disciplina, addattate all'esigenza de' tempi allora correnti. Non à egli dunque insegnato ciò, che gli si oggetta nella seconda Proposizione, anzi ricavasi tutto l'opposto dalle sue Dottrine, benchè solo per incidenza trattate.

Finalmente nella settima Disertazione trattando del Sagrifizio della
Contro la 10. S. Messa sotto il titolo: Per chi possa offerirsi il Sagrifizio della Messa; alla Conclusione terza, e quarta, parla il Padre Mellet del Purgatorio, e dell' Inferno. Del Purgarorio in questi termini. Non sempre Dio perdona col reato di colpa tutto il reato di pena; bensì perdona il reato di pena eterna incompatibile con la Grazia, ma commuta la pena eterna in temporale, per soddisfare ai Diritti della sua Giustizia; E questa poi, o deve pagarsi in questa vita con opere soddisfattorie, o nell'altra con le pene del Purgatorio. Non può già dirsi, che con tale espressione nieghi il fuoco fisico nel Purgatorio, quando neppure nè fa motto.

Gli si oggetta per calunnia nella stessa decima Proposizione l'aver insegnato, che ne' primi Secoli della Chiesa non eravi cognizione del Purgatorio; Dov' è, che lo dica? Anzi dal Libro de' Macabei anteriore alla Chiesa, dalla Tradizione, e consuetudine perpetua della Chiesa trae la prova del suo assunto, che debbano offerirsi Sacrifizj per i Defonti; e d'altri, non intendesi, nè può intendersi, che dell' Anime purganti. Afferma egli dunque implicitamente, che il Purgatorio fu sempre nella Chiesa riconosciuto.

Tanto

Tanto è poi longi dal negar nell' Inferno il fuoco fiſico, che ivi ſi proteſta colle parole di Criſto, eſſere preparato agl' Empj fuoco ineſtinguibile, e combuſtione eterna.

Eccomi al termine di queſta, quant' ò potuto, eſatta oſſervazione ſovra gl' inſegnamenti delli due ſuddetti Profeſſori di Sacra Teologia nella Regia Univerſità di Torino PP. Cruſt, e Mellet, per eſplorare ſol tanto, ſe tutte, od alcuna, e ſe taluna, o in tutto, o in parte delle oggettate Propoſizioni, ſi rinveniva nei loro Trattati. Troppo chiara ne ò diſcoperta a mio giudizio la Calunnia, quando neppur una di eſſe, o formalmente, o implicitamente mi è riuſcito di ſcorgere. Di taluna nè diretta-, nè indirettamente, nè *ex profeſſo*, nè per incidenza in tutti i loro ſette Trattati ſe ne parla, e tale è la quarta Propoſizione oggettata. Altre i medeſimi le ànno direttamente impugnate, e di altre ànno inſegnato implicitamente l'oppoſto; Niuna però, che è quanto fa al mio caſo, può in verun modo dedurſi dalle loro Dottrine; Che perciò tanto baſta per couvincer tutte le ſuddette Propoſizioni di Calunnia, ſenza diſcutere, ſe tutte ſi meritaſſero qualche Cenſura; Il che ſia pur ſempre a gloria di Dio, in oſſequio della Verità, e per ubbidire alle ſaggie, e ſempre da me riverite Ordinazioni dell' Eccellentiſſimo Magiſtrato della Riforma. Soſcrivendomi Torino li 5. di Agoſto. 1731.

Giuſ. Gio. Luca Colombardo.

Dott. di Sac. Teol., e di Legge, e Parroco della Regia Corte

NOs infraſcripti Sacræ Facultatis Taurinenſis Profeſſores relatam ſuprà Doctrinæ noſtræ expoſitionem ex ipſis Scriptorum noſtrorum verbis excerptam, intimis ſenſibus noſtris conſonam eſſe declaramus. Taurini die ſexta Auguſti 1731.

Fr. Th. Cruſt Ord. Prad. *Fr. Franc. Mellet Ord. Prad.*

RELAZIONE

Sovra gli Scritti del Professore de' Canoni.

ILLUSTRISSIMI, ED ECCELLENTISSIMI SIGNORI.

MI ànno l'EE. VV. commesso di riconoscere, se negli Scritti dettati sulle Decretali dal Signor Avvocato Mario Agostino Campiani Professore de' Canoni nella Regia Università, s'incontrino le seguenti XIX. Proposizioni, attribuite al medesimo, e divolgate; Perlocchè avendo io considerati attentamente tutti i di lui Scritti, m' è risultato ciò, che intorno a ciascuna di dette Proposizioni prendo a rappresentare sinceramente, ed esattamente alle EE. VV.

PROPOSIZIONE I.

I *Vescovi non ànno Giurisdizione: de jure antiquo avevano solamente l' Episcopale Udienza, cioè la facoltà volontaria, che loro davano le Parti nei compromessi.*

Questa Proposizione non leggesi negli Scritti del Professore.

PROPOSIZIONE II.

La Giurisdizione de' Vescovi non è de Jure Divino, ma nata da usurpazione, e toleranza rispettiva de' Principi. Perciò il Papa l' à comunicata anche alle Donne, come di semplice Diritto profano, non come data al Papa, ed ai Vescovi da Gesu Cristo.

Nemmeno questa Proposizione s' incontra ne' Scritti del Professore, ma bensì la Dottrina opposta, affermando egli al tit. *de Constitut. sub init.* Che la Giurisdizione Ecclesiastica è di ragione Divina. *Dubitari igitur minimè potest* (sono sue parole) *quin Ecclesiæ Universæ potestas sit Canonum condendorum. Si namque semel id verum sit, quod prima definitione comprehendimus, omnes teneri Canonum sanctionibus, necesse est, ut Ecclesia eorumdem ferendorum Canonum potestatem habeat; nec id sine ratione, cum Sacrorum Antistites à Deo constituti sint, ut regant Christianam illam Rempublicam, quæ vocatur Ecclesia. Quemadmodum Divinæ Scripturæ Auctor prodidit, Actor. 20. v. 18. in hanc Sententiam: Attendite vobis, & universo Gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, nil mirum, si Disciplinæ recuperandæ, constituendæque habeant potestatem. Id verò cum fiat sacris Canonibus latis, evidens est ferendorum Canonum Ecclesiæ potestatem esse.*

PROPOSIZIONE III.

Di questa toleranza de' Sovrani i Vescovi si sono abusati.

Neppur parola leggesi di quest' abuso dei Vescovi, e nettampoco nei Scritti del Professore occorre cosa, dalla quale possa essersi argomentato in esso un tal sentimento.

PROPOSIZIONE IV.

I Vescovi non ànno Territorio, nec subjectione, nec circumscriptione.

PROPOSIZIONE V.

Non ànno Fisco, nè Autorità di gastigare con pena afflittiva di corpo, senza la facoltà del Braccio Secolare.

PROPOSIZIONE VI.

L' Immunità Reale, Locale, e Personale è un Fantasma de' Preti.

PROPOSIZIONE VII.

Il Jus dell' Asilo spetta solamente al Principe.

PROPOSIZIONE VIII.

Al Principe appartiene l'assegnare i luoghi, che si vogliono consagrare al Culto Divino. Perciò è in sua facoltà il concedere, o negare l'Asilo, o l' Immunità detta Locale.

PROPOSIZIONE IX.

L' Immunità de' Dazj, e Tributi è una mera Donazione de' Principi in supposizione, che gli Ecclesiastici non avessero rendite, che di pure Decime, ed Obbligazioni all' Altare. Onde dee cessare questo pregiudizio del Popolo oggi, che gli Ecclesiastici posseggono.

PROPOSIZIONE X.

L' Immunità personale non nasce dal Vangelo, perchè anche gli Appostoli erano sottoposti a' Prefetti, e S. Paolo appellò a Cesare; Onde questa resta introdotta dal Jus positivo della Chiesa per bontà dei Sovrani.

PROPOSIZIONE XI.

I Principi senza dipendenza dal Papa possono imporre Tributi sopra de' Beni Ecclesiastici.

PROPOSIZIONE XII.

La Bolla in Cœna Domini è una Soverchieria dei Papi, e perciò non deve accettarsi.

PROPOSIZIONE XIII.

Le Scomuniche, ed Interdetti sono abusi.

PROPOSIZIONE XIV.

Questa pena non si può usare, se non per materia di Religione, e Disciplina accettata dall' Universale della Chiesa, non già per affari politici appartenenti al Papa, ed a' Vescovi, ancorchè si trattasse di disubbidienza alle loro Costituzioni, quando queste sieno riconosciute turbative, e lesive della Podestà Secolare.

Niuna delle Proposizioni sin quì riferite, ò io potuto osservare negli Scritti del Professore, il quale eziandio non è per anco giunto a spiegare i titoli delle Decretali, ne' quali contengonsi le accennate materie.

PROPOSIZIONE XV.

Le Scomuniche riportate ingiustamente non si ànno a temere, e però il Censurato deve in pubblico, ed in privato esercitare gli atti, che appartengono al Cristiano, il quale vive nella Comunione de' Cattolici.

Questa Proposizione non è negli Scritti del Professore; anzi al tit. *de Constit.* §. *falsum*, insegna come siegue: *Potestatem tamen Judicis excommunicantis injustè non contemptui habendam, ostendit Gregorius M. apud Concil. Aquisgran. ann. 816. tom. 4. Concil. pag. 1099. lit. D. E. Pastor, ait, vel absolvere indiscretè timeat, vel ligare, is verò, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel injustè, ne Pastoris sui judicium temerè reprehendat, ne etiam injustè ligatus ex ipsa tumidæ reprehensionis culpa, quæ non*

erat

erat, fiat; Hinc licet injuſtæ Conſtitutiones non obſervari (ſi manifeſta ſit earum iniquitas) poſſint, contemni non poſſint, nec reprehendi Legumlatores, ne ex ipſa tumidæ reprehenſionis culpa, quæ in eis non obſervandis nulla erat, ex contemptus cauſa naſcatur.

PROPOSIZIONE XVI.

Le Coſtituzioni Eccleſiaſtiche non obbligano, ſe non accettate da' Principi, e Popoli, benchè parlino di Diſciplina Eccleſiaſtica.

Afferma il Profeſſore *ad tit. de Conſtit. §. omnes*, che le Coſtituzioni Eccleſiaſtiche non obbligano, ſe non ſono promulgate; ma non parla, nè quì, nè altrove d' accettazione de' Principi, o Popoli; eſprime chiaramente il ſuo ſentimento in queſto propoſito al §. *Obligant*, ove dopo avere comprovata l'obbligazione d' oſſervare le Leggi Eccleſiaſtiche con varj luoghi delle Divine Scritture *Luc. 10. Qui vos audit, me audit &c. Matt. 16. Si Eccleſiam non audierit, ſit tibi tanquam Ethnicus, & Publicanus*, con dire: *Si namque Eccleſiæ præcepta quis non ſervat, Eccleſiam profectò non audit &c.* Finalmente così conchiude, *dicamus itaque brevi ſacram, vel civilem Legem legitimè latam, & promulgatam tunc obligare, adeò ut peccato ſe ſe reus obnoxium faciat, quum ad mores pertinet, & quum violatio ejuſdem damno, injuriæ, fraudi, dolo alicui ſit publicè, privatimque, vel contemptum imperantis, diſciplinæque ſacræ, civiliſve ſive ordinis diſſolutionem contineat.*

PROPOSIZIONE XVII.

Ciaſcun Veſcovo può ſtabilire nella ſua Dioceſi anche Diſciplina particolare, ſenza veruna dipendenza del Papa.

Non leggeſi negli Scritti del Profeſſore queſta Propoſizione; tratta la materia delle Sinodi al §. *Quæ verò, ad tit. de Conſtit.*, e prova, che i Decreti d'eſſe, pubblicati che ſono conciliarmente, ànno forza d' obbligare i Dioceſani, e che ſecondo la fraſe degli antichi Canoni, devono riputarſi, come Leggi appoggiate all' Autorità Divina; e così fanno rei di grave delitto

i trasgressori; non fa però menzione alcuna dell'approvazione de' Sommi Pontefici.

PROPOSIZIONE XVIII.

La Legge positiva accettata, quale obbliga sotto pena di peccato mortale, può trasgredirsi, remoto scandalo.

Ne' termini espressi neppur questa Proposizione s'incontra negli Scritti del Professore, quantunque apparentemente siasi dedotta dal §. *At quæ lex, ad tit. de Constitut.* ove attesta fuor di dubbio la leggerezza della materia, così discorre; *Canonem autem, Legemve ad Testamenta V. G. ad Contractuum, ad Judiciorum, & generatim ad Civilium negotiorum solemnia purè, & simpliciter pertinentes, sic obligare non puto, ut gravioris culpæ reos faciat, qui Canonem, vel Legem ex contemptu non violant, sufficit enim pœna, qua actus declarantur nulli, promulgationem suffragiorum, V. G. in electione omittere, vel aliquid ex forma mutare, secluso pravo exemplo, vel scandalo, vel contemptu litem non contestare, hoc, vel illo modo judicia incipere, vel absolvere ad solemnia pertinent, non ad Dei cultum, ad morum disciplinam, ad hominum damnum, injuriam; tolle damnum, dolum contemptum Potestatis &c. per se leves res sunt, si animæ reatum attendas.* Trattando adunque di mere solennità forensi, la Proposizione non è nè singolare, nè pericolosa.

PROPOSIZIONE XIX.

La Regola de' Costumi è il proprio Spirito, e ciascuno nella sua coscienza si può regolare a suo arbitrio, senza timore di colpa, quando però non si faccia in disprezzo della Legge, e del Principe.

Dagli Scritti del Professore non apparisce, nè la Proposizione, e nettampoco alcun principio, da cui siasi potuta raccogliere una così perniciosa Dottrina; Obbiettasi bensì egli al §. *An illis, ad tit. de Constitut.* quelle parole di S. Paolo, *quod si spiritu ducimini, non estis sub lege*; ma le spiega rispettivamente alla Legge Giudaica, della quale parla l'Apostolo, e della

maggior perfezione di ſpirito nel Criſtianeſimo, e quando biſogno alcun vi foſſe, toglierebbono ogni ombra di dubbio quelle parole del Profeſſore §. *falſum eodem tit. falſum eſt, quod aliqui tradiderunt, verba Canonum, ſtatuo, decerno &c. vim præcepti non habere, nec reos facere, qui illos violant, peccati gravis: Bonifacius VIII. in Cap. Commiſſa 35., eo utitur decernendi verbo, ſimulque declarat, gravius peccatum committi ab eo, qui Parochiam tribuit inaugurari nolenti &c.*, e dopo qualche altro eſempio propone ſi il dubbio: *An verò quocumque Canone, vel Lege magni criminis rei efficiamur; Id quidem longè faceret Religionem Catholicam aſperiorem, quam quæ dici poſſet imponere jugum ſuave, & onus leve, rectiſſimè inter omnes convenit, legithale peccatum committi violatione Legis Generalis Divinæ Legislatoris præcepta cuſtodiri jubentis; addunt, & illud rectè; in re etiam levi legem, contemptus cauſa, violare, leve non eſſe peccatum*. E dopo avere ſu ciò allegate alcune parole di S. Bernardo conchiude: *Hoc adeò verum eſt, ut etiamſi injuſta ſit lex, ob Legislatoris cultum contemni non debeat*.

Da queſte veridiche oſſervazioni poſſono l'EE. VV. comprendere, quanto ſieno temerarj coloro, i quali, ſenza ne anco riflettere, che, trattandoſi degli Scritti ſparſi nel Pubblico in numero forſe di qualche centinaja di Eſemplari, potrebbe ognuno chiarirſi facilmente della verità, ſonoſi avvanzati ad imporre al Profeſſore le riferite Propoſizioni; Ch' è quanto mi occorre di rappreſentarle, in eſecuzione del Comandamento, di cui mi ànno onorato. Torino li 3. di Agoſto 1731.

Carlo Franceſco Boggio

Ab. di Sangano, e Primic. nella preſ. Metrop.